

Comune di
Orzinuovi
PROVINCIA DI BRESCIA

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

- RELAZIONE TECNICA -

REV 00: SETTEMBRE 2013



PROFESSIONE **AMBIENTE**
STUDIO ASSOCIATO

Uffici: Via S.A. Morcelli, 2 - 25123 Brescia
Tel +39.030.3533699 - Fax +39.030.3649731
e-mail: info@professioneambiente.it

INDICE

1. PREMESSE	4
1.1. INTRODUZIONE.....	4
1.2. INQUINAMENTO ACUSTICO.....	7
1.3. PRESSIONI AMBIENTALI.....	7
1.4. EFFETTI DEL RUMORE.....	8
2. PIANIFICAZIONE DI SETTORE VIGENTE – STATO DI FATTO	10
2.1. I PRECEDENTI PIANI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA	10
3. INQUADRAMENTO NORMATIVO.....	14
3.1. INTRODUZIONE.....	14
3.2. LA LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO	14
3.3. LE COMPETENZE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO	14
3.4. I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE QUADRO.....	18
3.5. RIFERIMENTI NORMATIVI ATTUATIVI REGIONALI	18
3.6. IL CASO DELLA REGIONE LOMBARDIA	19
4. FINALITÀ DEL PIANO, CRITERI GENERALI E STRUMENTI	21
4.1. OBIETTIVI.....	21
4.2. CRITERI GENERALI DI ZONIZZAZIONE ADOTTATI	21
4.3. IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI ORZINUOVI	24
4.4. LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	25
4.5. LA PIANIFICAZIONE DEI COMUNI LIMITROFI	25
4.6. I RILIEVI FONOMETRICI.....	26
3.6 I RILIEVI FONOMETRICI.....	26
5. SORGENTI SONORE E ZONIZZAZIONE: CRITERI.....	28
5.1. INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	28
5.1.1. Infrastrutture stradali	28
5.1.2. Altre infrastrutture di trasporto.....	33
5.1.3. Impianti Produttivi.....	33
5.1.4. Attività commerciali.....	34
5.1.5. Vita di comunità e nelle aggregazioni.....	34
5.1.6. Criteri adottati.....	34
5.1.7. Impianti produttivi o commerciali.....	35
6. ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE	35
6.1. FASI DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO.....	35

6.2. ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE DI APPARTENENZA	40
6.2.1. Classe I - aree particolarmente protette	41
6.2.2. Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.....	41
6.2.3. Classe III - aree di tipo misto	42
6.2.4. Classe IV - aree di intensa attività umana.....	43
6.2.5. Classe V - aree prevalentemente industriali.....	44
6.2.6. Classe VI - aree esclusivamente industriali.....	44
6.3. AREE CARATTERIZZATE DA “SALTO DI CLASSE”	45
6.4. ADOZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA	45

INDICE ALLEGATI

All. 1	Schede degli ambiti oggetto di variante parziale
All. 2	Estratto DDP di PGT: tavv. 1.2.2 Individuazione degli ambiti oggetto di variante (scala 1:10.000)
All. 3	Decreto di riconoscimento regionale

INDICE ELABORATI GRAFICI

Tav. TC	Azzonamento del territorio comunale (1:10.000)
Tav. C	Azzonamento del capoluogo (1:2.000)
Tav. ZI	Azzonamento zona produttiva-industriale del capoluogo (1:2.000)
Tav. F	Azzonamento delle frazioni (1:2.000)

1. PREMESSE

1.1. INTRODUZIONE

Le problematiche legate all'inquinamento acustico sono emerse nella loro reale e significativa consistenza solo da alcuni anni. La causa principale è riconducibile alla minor valenza generalmente attribuita ai particolari aspetti connessi a questa tematica rispetto ad altre (inquinamento atmosferico, inquinamento delle acque, gestione dei rifiuti). Il rumore è spesso considerato un problema di natura prettamente locale, nei confronti del quale esiste da sempre una diversa sensibilità da paese a paese della Comunità Europea, ma anche da Regione a Regione d'Italia, in funzione della cultura, delle abitudini di vita, ecc.

Ulteriore fattore che ha generalmente portato a sottovalutare questa tematica è riconducibile alla natura degli effetti dell'inquinamento acustico, poco evidenti, subdoli, non eclatanti, contrariamente alle conseguenze di altre forme di inquinamento ambientale.

Tra le strategie volte alla riduzione del rumore, la classificazione acustica del territorio risulta essere uno strumento di pianificazione essenziale per poter disciplinare l'uso e le attività svolte nel territorio stesso.

L'Amministrazione Comunale di Orzinuovi, osservando i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente e della salute del cittadino dall'inquinamento acustico, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e della L.R. 10 agosto 2001 n.13 "*Norme in materia di inquinamento acustico*", ha provveduto, nel Novembre 2006, affinché il Comune di Orzinuovi si dotasse del Piano di Zonizzazione acustica. Nel maggio 2008, a seguito dei lavori di elaborazione del Piano di Governo del Territorio, il Piano di Zonizzazione Acustico è stato aggiornato alle nuove disposizioni normative di settore e coerenziano con le previsioni del nuovo strumento urbanistico.

Riferimento tecnico-normativo principale in merito è il documento allegato alla Delibera della Giunta della Regione Lombardia della seduta del 2 luglio 2002. Con Deliberazione n. VII/9776/2002, infatti, sono stati adottati dalla Regione Lombardia i "*Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale*".

Il Comune di Orzinuovi ha affidato allo Studio Associato PROFESSIONE AMBIENTE di Brescia, l'incarico di redigere l'aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica del territorio del Comune di Orzinuovi (il piano attualmente in essere – aggiornamento 2008 - è stato approvato con D.C.C. n. 72 del 05.11.2008), alla luce degli sviluppi urbanistici-territoriali, secondo le modalità e i criteri tecnici previsti dalla suddetta D.G.R.

I lavori di coordinamento delle attività e dei rapporti con l'Amministrazione Comunale sono stati espletati dal responsabile tecnico di progetto, l'Ing. Roberto Bellini che, in qualità di "tecnico competente in acustica ambientale" ai sensi dei commi 6, 7, 8 - art. 2 della L. n. 447/95 con D.P.G.R. n. 518/06, coadiuvato dall'Ing. Francesca Zani, ha condotto integralmente le attività di indagine, analisi e redazione necessarie alla predisposizione della presente variante parziale di aggiornamento alla zonizzazione acustica del territorio comunale di Orzinuovi.

Visto che già la zonizzazione acustica oggetto di aggiornamento è stata predisposta ai sensi degli ultimi criteri tecnici di dettaglio dettati dalla Regione Lombardia e ad oggi vigenti (approvati con DGR 9776/2002), la presente variante mantiene quale riferimento principale la documentazione tecnica già predisposta (2006 e 2008) e, configurandosi come variante parziale, si concentra esclusivamente sulle modifiche urbanistiche introdotte successivamente, oggetto di recepimento della Variante Generale al PGT.

Ciò, in particolare, nel rispetto dei criteri tecnici generali (LR 13/01) e di dettaglio (DGR 9776/2002) e senza apporre variazioni alle norme e alla documentazione tecnica già predisposta - che viene qui riproposta per maggiore facilità di lettura e consultazione - se non per la valutazione e eventuale riattribuzione delle classi acustiche a limitati ambiti del territorio oggetto di definizione urbanistica attraverso la variante allo strumento urbanistico (PGT).

Come dettato dai criteri tecnici regionali ex DGR 9776/2002 al punto 8-3.2:

“Per le varianti parziali al Piano Regolatore e alla Classificazione acustica devono essere compresi tra gli elaborati:

- a) azzonamento acustico e urbanistico vigente con l'individuazione in tinta degli ambiti oggetto di variante, contrassegnati con numerazione progressiva;*
- b) norme tecniche vigenti con l'individuazione delle parti oggetto di variante e norme tecniche con relativa comparazione;*
- c) azzonamento acustico di variante;*
- d) azzonamento acustico e norme tecniche variate a seguito dell'accoglimento delle osservazioni.”*

Per semplificare la lettura e l'analisi degli elaborati, gli ambiti oggetto di variante parziale alla zonizzazione acustica verranno riportati nelle schede presentate in **Allegato 1**, che ricomprendono le valutazioni tecniche che hanno portato alla parziale riattribuzione di classe. Per ogni riferimento alle destinazioni urbanistiche di PGT si rimanda all'**Allegato 2** in cui è presentato l'estratto dell'*“Individuazione degli ambiti oggetto di variante”*.

Ai diversi ambiti corrisponderà una numerazione progressiva riportata nella nuova tavola di azzonamento acustico generale (**Tavola A**), che sostituirà l'azzonamento oggetto di variante.

Si specifica che non si sono introdotti né salti di classe né modifiche al territorio prossimo ai confini comunali, di conseguenza, la verifica del criterio che impone l'assenza di salti di classe ingiustificati può considerarsi invariata (sia all'interno del territorio comunale che nei confronti dei comuni limitrofi).

Responsabile tecnico di progetto

Ing. Roberto Bellini

“tecnico competente in acustica ambientale”
ai sensi dei commi 6, 7, 8 - art. 2 della L. n. 447/95
con D.P.G.R. n° 518/06



Tecnico collaboratore di progetto

Ing. Francesca Zani



1.2. INQUINAMENTO ACUSTICO

A livello europeo è solo dal 1993, con il Quinto programma di azione per l'ambiente che sottolineava la necessità di intervenire sulle diverse fonti emissive, che il rumore è stato considerato come uno dei problemi ambientali più urgenti delle aree urbane. Con il successivo Sesto programma di azione per l'ambiente (2001-2010), la Commissione Europea si è impegnata ad adottare ed attuare le normative sull'inquinamento acustico, imperniate attorno a due elementi principali:

- obbligo di presentare mappe del rumore e di fissare obiettivi in materia di rumore nell'ambito delle decisioni di pianificazione su scala locale;
- revisione o scelta di nuovi limiti al rumore per vari tipi di veicoli, macchine e altri prodotti.

Gli obiettivi di tale programma di azione, fissati per il 2010 e il 2020, sono rispettivamente la riduzione del 10% e del 20% del numero di persone esposte sistematicamente ad elevati livelli di inquinamento acustico, rispetto a quelle stimate per l'anno 2000. Dato che il traffico veicolare risulta essere tra le principali fonti di inquinamento acustico, il perseguimento di tali obiettivi non può avvenire in assenza del coinvolgimento della popolazione: lo sviluppo di una maggiore coscienza personale, unitamente ad una migliore offerta di trasporto alternativo, può modificare le abitudini dei cittadini.

1.3. PRESSIONI AMBIENTALI

Le sorgenti di rumore si distinguono essenzialmente in due tipologie: quelle lineari ovvero il traffico veicolare, ferroviario, aeroportuale, e quelle puntiformi, come per esempio le attività industriali, i locali musicali, gli esercizi commerciali, gli impianti di condizionamento e di refrigerazione industriali.

Traffico stradale

Il rumore di origine stradale è determinato dalle emissioni sonore dei motori e dal rotolamento delle ruote e dagli avvisatori acustici. Nelle zone urbane il comportamento al volante costituisce un importante fattore di influenza del clima sonoro (per esempio tramite le segnalazioni acustiche o brusche accelerazioni); con l'aumentare della velocità, soprattutto nel caso dei veicoli leggeri, è il rumore generato dall'attrito tra pneumatici e superficie stradale che assume un'importanza primaria.

Nella lotta all'inquinamento acustico di origine veicolare diventa quindi prioritaria una strategia integrata volta alla riduzione del numero di veicoli circolanti e alla sostituzione del manto stradale tradizionale con un rivestimento antirumore.

Traffico ferroviario

Il rumore generato da tali sorgenti lineari è determinato principalmente dai sistemi di trazione, frenatura e dal contatto tra ruota e rotaia, mentre a velocità elevate il rumore predominante è quello di tipo aerodinamico. In generale, grazie principalmente all'elettificazione

delle linee, alla graduale introduzione di binari saldati e ad un uso diffuso di materiale rotabile con freni a disco, le emissioni sonore provenienti dai treni sono diminuite. Le previsioni di sviluppo del trasporto ferroviario ad alta velocità introducono però nuovi elementi di criticità in termini di inquinamento acustico di origine ferroviaria.

Traffico aereo

L'aumentata sensibilità verso le problematiche connesse con il rumore di origine aeroportuale, è dovuta al forte incremento della richiesta del servizio aereo sia per il trasporto passeggeri che merci.

Il rumore generato dal traffico aereo determina un grado elevato di disturbo solo in prossimità degli aeroporti, anche se la zona di influenza può estendersi anche ai cosiddetti "corridoi di sorvolo", in particolare nel caso degli aeroporti più importanti.

Per tale rumore la sorgente principale è rappresentata dai motori dell'aereo, soprattutto durante le fasi di atterraggio e di decollo, in particolare durante quest'ultima operazione esso può raggiungere i livelli più elevati di intensità.

Attività industriali e artigianali

Diversamente dal rumore dei mezzi di trasporto, il rumore prodotto da impianti industriali e artigianali non ha subito significativi incrementi negli ultimi anni, sia per la legislazione vigente (mirata alla loro regolamentazione), sia per gli interventi di risanamento attuati per la loro mitigazione. Attività industriali, artigianali, cantieri e infrastrutture ricreative fisse, sono sorgenti puntiformi. L'intensità del rumore generato dipende dalla potenza installata dell'industria e da altri parametri acustici. A seconda del tipo di impianto, il rumore emesso da queste sorgenti può essere a lungo stazionario o fluttuare alternando punte di breve intensità.

1.4. EFFETTI DEL RUMORE

Il rumore esercita la sua azione negativa sull'ambiente inteso come ambito in cui l'uomo vive e svolge le sue attività. Esso incide sulla salute dell'uomo cioè sul suo stato di benessere fisico, mentale, sociale. Oggi si può affermare che l'esposizione al rumore provoca sull'uomo effetti nocivi riconducibili alle tre diverse categorie:

- annoyance (fastidio generico);
- disturbi nelle attività;
- danni fisici.

L'insorgenza di tali effetti nei soggetti esposti al rumore dipende dalle caratteristiche fisiche del rumore prodotto (livello di rumore, tipo di sorgente sonora, periodo di funzionamento della sorgente, caratteristiche qualitative del rumore emesso), dalle condizioni di esposizione al rumore (tempo di esposizione, distanza dell'individuo esposto dalla sorgente di rumore), dalle caratteristiche psicofisiche della persona esposta (abitudine e sensibilità al rumore, attività eseguita dall'individuo esposto).

Annoyance (Fastidio generico)

Effetto meno specifico ma pur sempre grave dell'inquinamento acustico è il fatto che il rumore semplicemente disturba e infastidisce. Tale disturbo, noto come annoyance, può essere indicato come “*un sentimento di scontentezza riferito al rumore che l'individuo sa o crede possa agire su di lui in modo negativo*”. Esso non è solo conseguenza di un sonno disturbato o dell'impossibilità di comunicare normalmente, ma dipende altresì da sensazioni meno definite quali il sentirsi disturbato nello svolgimento delle proprie attività e nel riposo.

Disturbi nelle attività

La conseguenza più immediata indotta dal rumore è la perturbazione dell'attività che si sta svolgendo. L'azione disturbante del rumore si riscontra nello studio, nei lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista mentale ma soprattutto nella comunicazione verbale e nel sonno.

Danni fisici

I danni specifici che in casi estremi il rumore può produrre nell'organismo umano possono interessare l'organo dell'udito o altri organi e funzioni del corpo umano.

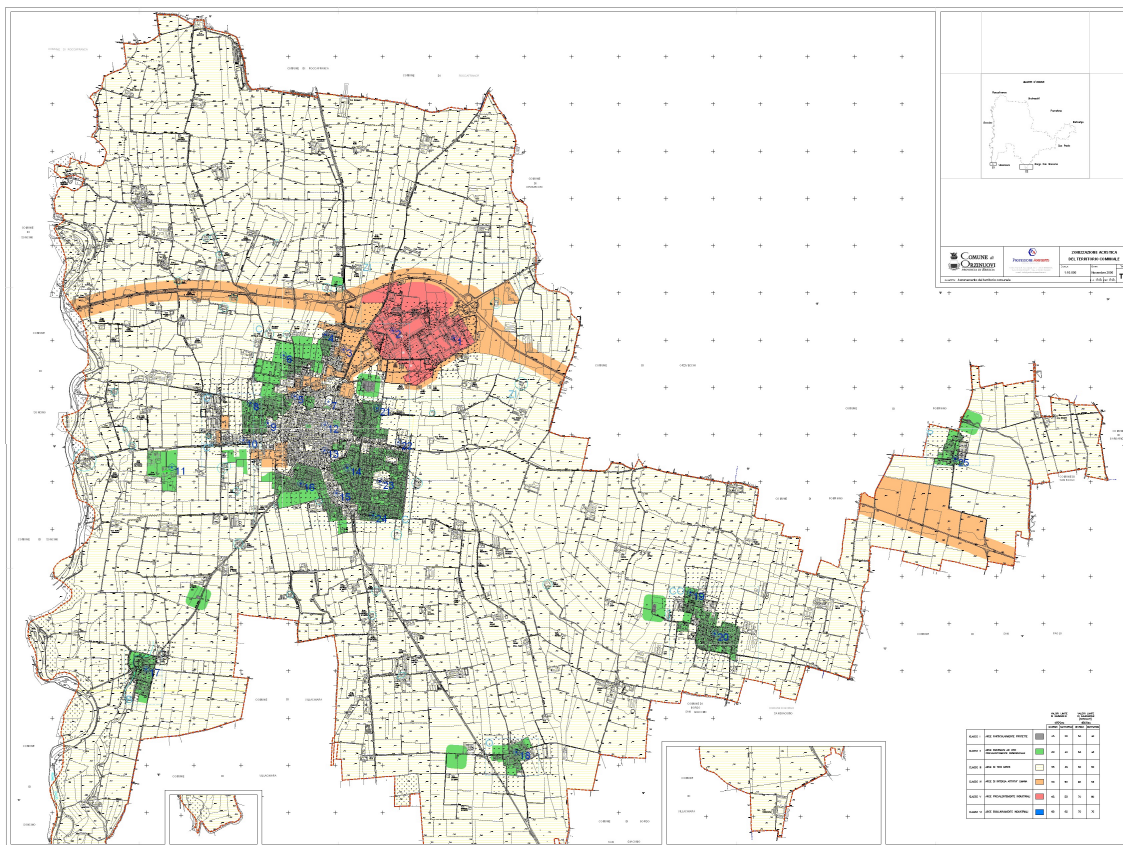
Fonti:

- ARPA e Regione Lombardia (dal 2001 al 2011). *Rapporto sullo Stato dell'Ambiente in Lombardia - Segnali Ambientali*.

2. PIANIFICAZIONE DI SETTORE VIGENTE – STATO DI FATTO

2.1. I PRECEDENTI PIANI DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L'originario Piano di Zonizzazione Acustica comunale risale al 1997 (approvato definitivamente con D.C.C. n. 36 del 10.06.1997) e conforme al vecchio PRG. Nel novembre 2006, il Comune di Orzinuovi ha provveduto all'aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica a seguito della redazione del primo Piano di Governo del Territorio di cui la classificazione acustica ha rappresentato uno studio di approfondimento della componente ambientale "rumore". Detta documentazione è stata oggetto di approvazione dal Consiglio Comunale contestualmente ai relativi piani urbanistici con deliberazione di Consiglio Comunale n° 34 del 23/06/2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n° 32 del 8 agosto 2007.



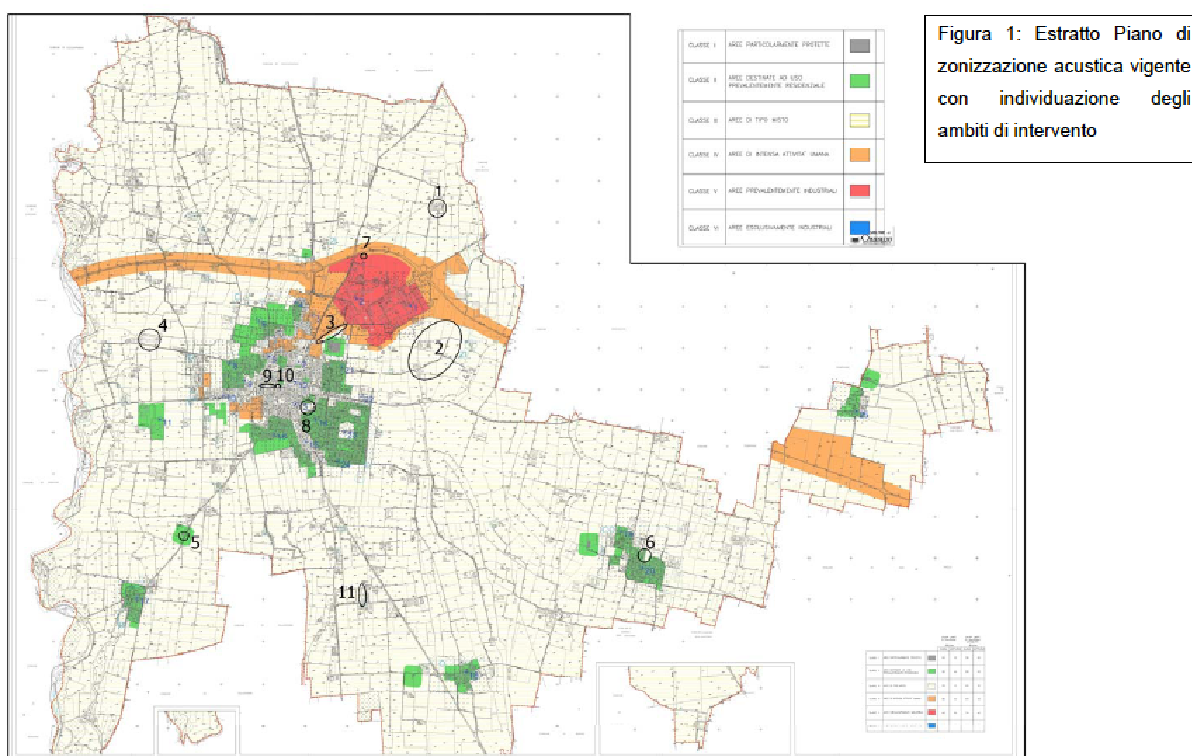
Zonizzazione acustica "2006" – Azzonamento del territorio comunale

Il Piano "2006" ha delineato le aree omogenee del territorio comunale inserite nelle diverse classi acustiche, funzione delle caratteristiche territoriali preesistenti e delle scelte urbanistiche del PGT 2006, sono quindi state individuate le aree residenziali del capoluogo e delle frazioni inserite

NUMERO AMBITO	SUP. AREA(Mq.)	DESTINAZIONE VIGENTE	DESTINAZIONE DI VARIANTE
1	4.683,00	Edificio non adibito ad uso agricolo in zona agricola di interesse storico ambientale	Edificio rurale di interesse storico ambientale
2	79.670,00	Zona E1 – Zona agricola di salvaguardia	Zona D4 – Ambiti industriali-artigianali soggetti ad intervento preventivo: P.A.- P.P. Normati dalla N.T.A. del Documento di Piano (A.C.E.N.2-5)
	39.690,00	Zona E1 – Zona agricola di salvaguardia	Zona D4 – Ambiti industriali-artigianali soggetti ad intervento preventivo: P.A.- P.P. Normati dalla N.T.A. del Documento di Piano (A.C.E.N.2-6)
Eliminazione di rotonda viabilistica			
3	9.447,00	Zona E1 – Zona agricola di salvaguardia	Zona D10 – Ambiti commerciali di espansione soggetti ad intervento preventivo: P.A.-P.P. Normati dalle N.T.A. del Documento di Piano (A.C.E.N.1-4)
4	25.680,00	Allevamento bovini	Edificio non adibito ad uso agricolo in zona agricola
5	676,84	Area di rispetto dei cimiteri	Zona F2 – Attrezzature di pubblico interesse
6	3.378,00	Zona E – Zona agricola	Zona C – Ambiti residenziali di espansione soggetti ad intervento preventivo: P.A. Normati dalle N.T.A. del Documento di Piano (Classe I) - (A.C.E.R.13)
7	1.164,00	Zona E – Zona agricola	Zona di rispetto stradale
8	14.386,00	Ambiti strategici (classe II) (A.S.-2)	Zona F2 – Attrezzature di pubblico interesse
9	3.834,00	Zona F2 – Attrezzature di pubblico interesse	Ambiti strategici (classe II) (A.S.-2)
10	1.940,00	Zona A1 – Studio particolareggiato del centro storico all'interno delle mura venete	Ambiti strategici (classe II) (A.S.-4)
11	8.770,00	Zona privata per servizi di interesse pubblico Edificio non adibito ad uso agricolo in zona agricola	Zona E – Zona Agricola Edificio non adibito ad uso agricolo in zona agricola con possibilità di edificare le unità immobiliari sui mappali 119-121-122

Tabella 1: ambiti oggetto di variante

Nella figura seguente si riporta l'ubicazione degli ambiti oggetto di variante sul Piano di Zonizzazione acustica comunale.



Di seguito si procede ad una breve analisi descrittiva degli ambiti oggetto di variante alla luce anche della riattribuzione delle classi acustiche a tali aree.

Ambito 1: trattasi della riclassificazione di edificio esistente da "Edificio non adibito ad uso agricolo in zona agricola di interesse storico ambientale" a "Edificio rurale di interesse storico ambientale", senza modifiche sostanziali nella destinazione funzionale dell'area. Si ritiene idonea l'attuale classificazione acustica del sito.

Ambito 2: rappresenta sicuramente l'area oggetto di variante più significativa dal punto di vista urbanistico in quanto prevede la trasformazione da area agricola ad industriale artigianale. L'area, in coerenza con quanto già previsto dagli estensori del Piano di Zonizzazione acustica comunale, è stata inserita in classe V ad eccezione di alcune porzioni dove si registra la presenza di abitazioni, per la quali si è attribuita la classe IV.

Ambito 3: trattasi della ridestinazione funzionale da zona agricola a zona commerciale, dell'area compresa fra il cimitero e via Adua, a completamento dell'area esistente. Per tale area si è ritenuto corretto l'inserimento in classe 4, prevedendo comunque una fascia tampone in classe 3, larga 20 m, di raccordo con il cimitero.

Ambito 4: prevede la ridestinazione di un'area adibita ad allevamento bovini a residenziale. Si ritiene idonea l'attuale classificazione acustica del sito.

Ambito 5: trattasi di correzione cartografica relativa alla retinatura del cimitero di Barco. Si ritiene tale correzione ininfluyente dal punto di vista acustico.

Ambito 6: prevede la ridestinazione di un'area agricola a residenziale. Si ritiene idonea l'attuale classificazione acustica del sito.

Ambito 7: l'ambito interessa una piccola porzione di terreno interclusa fra la stazione di carburante lungo nuova 668 e l'area industriale-artigianale di Orzinuovi, per il quale è previsto l'inserimento in zona di rispetto stradale. Tale modifica si ritiene ininfluyente rispetto al Piano di Zonizzazione acustica comunale.

Ambiti 8, 9 e 10: trattasi di una ridistribuzione funzionale di destinazioni d'uso all'interno del centro storico. Le varianti comportano lo spostamento dell'oratorio (ambito 9) nell'attuale campo sportivo comunale (ambito 8) con previsione di incremento del servizio. Negli ambiti 9 e 10 troveranno spazio nuovi uffici comunali e un limitato sviluppo residenziale. Si ritiene idonea l'attuale classificazione acustica del sito.

Ambito 11: il sito si colloca in un contesto agricolo in corrispondenza di C.na Laghetta. La variante proposta si ritiene ininfluyente dal punto di vista acustico rispetto alla classificazione prevista dal Piano di Zonizzazione acustica comunale.

4.3. Ulteriori modifiche al vigente piano di zonizzazione acustica

Nella presente Aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica sulla base della variante n. 1 al PGT, come esplicitato in premessa, non si è entrati nel merito di quanto elaborato dagli estensori del Piano di Zonizzazione Acustica a supporto del PGT.

Considerando quanto emerso nel corso dell'Iter procedurale di approvazione del vigente PGT, si è comunque ritenuto opportuno recepire nel presente aggiornamento del piano, l'esclusione dell'ambito produttivo inizialmente previsto in località Rudiano, con il conseguente inserimento dell'area in classe 4. In tale sede si è proceduto alla riattribuzione delle aree agricole inizialmente interessate dall'espansione artigianale, in classe 3, coerentemente con il territorio circostante.

Sulla base di quanto emerso nelle analisi relative all'ambito 6 si è ritenuto opportuno riclassificare l'ambito artigianale di Coniolo in classe 4, anziché in classe 3, prevedendo una fascia di contorno di 20 m in classe 3, a tutela delle aree residenziali limitrofe. Vista l'inserimento dell'ambito artigianale in un contesto prevalentemente

residenziale, si ritiene utile verificare, nelle fasi attuative delle previsioni urbanistiche la necessità di interventi di mitigazione fra l'ambito 6 e l'area artigianale.

3. INQUADRAMENTO NORMATIVO

3.1. INTRODUZIONE

L'approccio italiano alla risoluzione del problema "inquinamento acustico" si basa sulle seguenti linee principali:

- una normativa completa che tende a regolamentare qualsiasi attività rumorosa;
- una pianificazione territoriale e urbanistica che tenga in debito conto anche il clima acustico delle aree urbane.

In tema di zonizzazione acustica del territorio comunale, già il DPCM 1/3/91, "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*", stabiliva che i Comuni dovevano adottare la classificazione acustica del proprio territorio. Tale operazione, generalmente denominata "zonizzazione acustica", era già definita come l'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dallo stesso decreto, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso.

La legge n. 447 del 26/10/1995 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", all'art. 6, ribadisce l'obbligo della zonizzazione comunale.

Per ogni approfondimento sui contenuti della normativa citata nella presente relazione si consiglia la consultazione delle versioni ufficiali delle medesime normative pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e sul B.U.R.L.

3.2. LA LEGGE QUADRO SULL'INQUINAMENTO ACUSTICO

La legge n. 447/95 definisce e delinea le competenze sia degli enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico.

Il carattere onnicomprensivo della legge è evidenziato dalla definizione stessa di "inquinamento acustico" che è riportata nella legge: "*l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento dell'ecosistema, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi*".

A questa legge, sono collegati una serie di decreti attuativi e le leggi regionali.

3.3. LE COMPETENZE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

La legge quadro individua le competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e le funzioni e compiti dei Comuni.

Allo Stato competono primariamente le funzioni di indirizzo, coordinamento o regolamentazione. La legge prevede in particolare che vengano emanati 14 decreti.

Le Regioni sono chiamate a promulgare una legge che definisca, tra le altre cose, i criteri per la suddivisione in zone del territorio comunale. Alle Regioni spetta inoltre la definizione di criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico e delle modalità di controllo da parte dei comuni e l'organizzazione della rete dei controlli. La parte più importante della legge regionale riguarderà infatti l'applicazione dell'art. 8 della 447/95 (Disposizioni in materia di impatto acustico).

Le competenze affidate alle Province sono quelle dell'art. 14 della 142/90 e riguardano le funzioni amministrative di interesse provinciale o sovracomunale per il controllo delle emissioni sonore. Le regioni e lo stato possono delegare loro ulteriori funzioni amministrative.

Per quanto concerne le funzioni e i compiti dei Comuni, sono stabilite nell'art. 6 che elenca le competenze amministrative; nell'art. 7 che tratta dei piani di risanamento dei comuni; nell'art. 8 relativo all'impatto acustico, documentazione che deve essere presentata ai comuni; nell'art. 10 in merito alle sanzioni amministrative; nell'art. 14 che prevede in termini di controllo uno specifico comma dedicato ai comuni.

Concentrando l'attenzione sulle competenze dei Comuni stabilite dalla Legge Quadro, si riportano in seguito gli specifici riferimenti di legge.

L'art. 6 della L. 447/95 indica le seguenti competenze a carico dei comuni:

- a) la classificazione acustica del territorio comunale;
- b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte nella zonizzazione acustica;
- c) l'adozione dei piani di risanamento;
- d) il controllo, secondo le modalità fissate all'articolo 4, comma 1, lettera d) della Legge 447/95, del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
- e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;
- f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- g) i controlli di cui all'articolo 14, comma 2 della Legge 447/95 (riportati integralmente di seguito – ndr);
- h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

I Comuni, entro un anno dalla data di entrata in vigore della Legge 447/95, sono chiamati ad adeguare i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

I Comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della Legge 447/95, secondo gli indirizzi determinati dalla Regione di appartenenza. Tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146.

Sono fatte salve le azioni espletate dai comuni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991, prima della data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatti salvi altresì gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese ai sensi dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991. Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

L'art. 7 della L. 447/95 regola l'adozione dei Piani di risanamento acustico, previsti a carico dei comuni, che si rendono necessari nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo.

I comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore prodotte per lo svolgimento di servizi pubblici essenziali (ferrovie, autostrade. Strade statali ecc.).

I piani di risanamento acustico devono contenere:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

In caso di inerzia del Comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano provvede, in via sostitutiva, la Regione.

L'art. 8 della L. 447/95 dà disposizioni in materia di impatto acustico. Per ogni approfondimento si rimanda al testo integrale della legge, in questa sede si riportano i contenuti dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, atti a specificare che:

2. nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 (di V.I.A. - ndr), ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione; alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

4. le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili e infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico;

5. la documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo è resa, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera l) della presente legge, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

6. la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al comma 4 del presente articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

L'art. 14 della L. 447/95 (comma 2) specifica che il Comune esercita le funzioni

amministrative relative al controllo sull'osservanza:

- a) delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) della disciplina stabilita all'articolo 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;
- c) della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6;
- d) della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'articolo 8, comma 5.

3.4. I DECRETI ATTUATIVI DELLA LEGGE QUADRO

Coerentemente con il suo carattere di provvedimento-quadro, la L. 447/95 rimanda ad un complesso di provvedimenti attuativi - ben 18 -, da approvarsi (salvo alcune eccezioni) entro termini variabili fra 3 e 18 mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

Fra questi, si segnalano in particolare:

- il D.P.C.M. 14 novembre 1997, che specifica i valori limite di immissione ed emissione delle sorgenti sonore;
- il D.M. 16 marzo 1998, che definisce le tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico;
- il D.P.C.M. 18 novembre 1998, n.459, relativo al rumore ferroviario;
- il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, relativo al rumore derivante dal traffico veicolare;
- diversi decreti relativi al rumore aeroportuale.

3.5. RIFERIMENTI NORMATIVI ATTUATIVI REGIONALI

Il primo comma dell'art. 4 della Legge n. 447/95 stabilisce che le Regioni debbono provvedere all'approvazione di proprie leggi che definiscano:

- i criteri con cui i Comuni procedono alla classificazione del proprio territorio, indicando anche le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile od all'aperto;
- i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei Comuni o degli enti competenti, ovvero di conflitto fra gli stessi;
- le modalità, le scadenze e le sanzioni per l'obbligo di classificazione del territorio da parte dei Comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
- le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive o ricreative, nonché a postazioni di servizi commerciali polifunzionali ;
- le procedure e gli eventuali criteri integrativi per la predisposizione e l'adozione da parte dei Comuni di piani di risanamento acustico;
- i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei Comuni il cui territorio presenti

un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori limite di immissione, attenzione e qualità inferiori a quelli introdotti dai decreti applicativi della medesima legge-quadro ;

- le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
- le competenze delle Province in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge 8 giugno 1990, n.142;
- l'organizzazione nell'ambito regionale dei servizi di controllo e vigilanza in ambiti ricadenti nel territorio di più Comuni;
- i criteri da seguire per la redazione della documentazione di impatto acustico da allegare alle valutazioni di impatto ambientale;
- i criteri per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.

Il recepimento della legge-quadro nelle diverse legislazioni regionali è stato un processo più lungo del previsto. In alcuni casi, i provvedimenti regionali hanno anticipato l'emanazione della legge-quadro (fra l'altro diverse regioni, senza giungere a dotarsi di proprie leggi, emanarono circolari e direttive circa l'applicazione del DPCM 1 marzo 1991), e debbono ancora essere coordinati con essa. In altri casi, invece, l'approvazione delle norme regionali è avvenuta successivamente alla L.447/95.

Fra le regioni dotate di una propria normativa relativa al rumore si annovera dall'agosto 2001, la Lombardia.

3.6. IL CASO DELLA REGIONE LOMBARDIA

La Legge della Regione Lombardia (L.R. 10 agosto 2001, n.13, "*norme in materia di inquinamento acustico*") concerne sia la prevenzione dal rumore che il risanamento da esso.

Elemento fondamentale della fase di prevenzione è la classificazione acustica del territorio comunale, da redigersi in accordo con l'art.6, comma 1, lett.a) della L. 447/1995 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

L'art. 2, comma 3 della L.R. 13/2001, indica che la Giunta Regionale definisce i criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione, tenendo conto che:

- a) la classificazione acustica deve essere predisposta sulla base delle destinazioni d'uso del territorio, sia quelle esistenti che quelle previste negli strumenti di pianificazione urbanistica;
- b) nella classificazione acustica è vietato prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB;
- c) nel caso di aree già urbanizzate qualora a causa di preesistenti destinazioni d'uso,

non sia possibile rispettare le previsioni della lettera b), in deroga a quanto in essa disposto si può prevedere il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino sino a 10 dB; in tal caso il comune, contestualmente alla classificazione acustica, adotta, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera a) della legge 447/95, un piano di risanamento acustico relativo alle aree classificate in deroga a quanto previsto alla lettera b) ;

- d) non possono essere comprese in classe I, di cui al D.P.C.M.14 novembre 1997, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale ;
- e) non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all'interno delle zone di rispetto B dell'intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a cento metri, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione ;
- f) non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali ed artigianali;
- g) ai fini della classificazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici;
- h) ai fini della classificazione in classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali;
- i) solo per aree classificate in classe I possono essere individuati valori limite inferiori a quelli stabiliti dalla normativa statale;
- j) la localizzazione e l'estensione delle aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto devono essere tali da minimizzare l'impatto acustico in particolare sui recettori sensibili;
- k) sono fatte salve le disposizioni concernenti le confessioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato.

L'art. 3 della L.R. 13/2001 specifica che:

- i comuni dotati di classificazione acustica alla data di pubblicazione dei criteri emanati dalla Giunta regionale adeguano la loro classificazione a tali criteri entro dodici mesi da tale data;
- nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del piano regolatore generale o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla L.R.1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.

L'art.4 della L.R. 13/2001 tratta dei rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica, affermando che il necessario coordinamento fra i due strumenti deve essere assicurata dal Comune.

Come si diceva precedentemente, in alcuni casi, i provvedimenti regionali hanno anticipato

l'emanazione della legge-quadro. La Regione Lombardia (come del resto altre Regioni) in periodo antecedente alla promulgazione delle norme in materia di inquinamento acustico (L.R. n. 13/2001), emanò una direttiva specifica circa l'applicazione del DPCM 1 marzo 1991 con la D.G.R. n. 5/37724 del 25/06/1993 *“Approvazione del documento «Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale»*“, che permase quale riferimento tecnico regionale per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale fino all'emanazione della Legge quadro.

Attualmente, in accordo con la L. 447/95 e con la L.R. n. 13/2001, il riferimento tecnico-normativo vigente in tema di zonizzazione acustica in Regione Lombardia è rappresentato dalla Deliberazione n. VII/9776 della seduta del 2 luglio 2002 attraverso la quale, come prescritto dalla L.R. n. 13/2001 sono stati emessi i *“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”*.

4. FINALITÀ DEL PIANO, CRITERI GENERALI E STRUMENTI

4.1. OBIETTIVI

La classificazione acustica è realizzata in attuazione della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 *“legge quadro sull'inquinamento acustico”* e della L.R. 10 agosto 2001 n.13 *“Norme in materia di inquinamento acustico”* e consiste nella suddivisione del territorio comunale in zone acustiche con l'assegnazione, a ciascuna di esse, di una delle sei classi indicate nella Tabella A del DPCM 14/11/1997. Per la classificazione acustica si applicano i criteri e le procedure di approvazione già definiti dagli articoli 3 e 4 della L.R. 10 agosto 2001 n. 13 ed i criteri tecnici di dettaglio.

In particolare, riferimento tecnico-normativo principale considerato in fase di aggiornamento del piano di zonizzazione acustica del territorio del Comune di Orzinuovi è il documento tecnico allegato alla Delibera della Giunta della Regione Lombardia VII/9776/2002 del 2 luglio 2002 *“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”*.

4.2. CRITERI GENERALI DI ZONIZZAZIONE ADOTTATI

L'Amministrazione Comunale è chiamata a predisporre la zonizzazione acustica del territorio assicurando la necessaria coerenza tra detta classificazione e la disciplina urbanistica comunale vigente o in itinere, secondo quanto dettato dall'articolo 4 della L.R. n. 13/2001 che specifica, in particolare:

“Art. 4 - (Rapporti tra classificazione acustica e pianificazione urbanistica)

- 1. Il comune assicura il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già adottati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2 comma 3, anche con 1 eventuale adozione ove necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti.*
- 2. Nel caso in cui il comune provveda all'adozione del piano regolatore generale, di sue varianti o di piani*

attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore.”.

La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite. La zonizzazione è inoltre un indispensabile strumento di prevenzione per una corretta pianificazione, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico, delle nuove aree di sviluppo urbanistico o per la verifica di compatibilità dei nuovi insediamenti o infrastrutture in aree già urbanizzate.

La definizione delle zone permette di derivare per ogni punto, posto nell'ambiente esterno, i valori-limite per il rumore da rispettare e di conseguenza risultano così determinati, già in fase di progettazione, i valori limite che ogni nuovo impianto, infrastruttura, sorgente sonora non temporanea deve rispettare. Per gli impianti già esistenti diventa così possibile individuare esattamente i limiti cui devono conformarsi ed è quindi possibile valutare se occorre mettere in opera sistemi di bonifica dell'inquinamento acustico. La zonizzazione è, pertanto, uno strumento necessario per poter procedere ad un “controllo” efficace, seppure graduato nel tempo, dei livelli di rumorosità ambientale.

La definizione delle classi di appartenenza determina automaticamente su tutto il territorio i limiti per il rumore indicati nelle tabelle allegate al DPCM 14/11/1997 e cioè i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità.

La zonizzazione acustica è un processo complesso che ha rilevanti implicazioni particolarmente sulle attività e le destinazioni d'uso esistenti, ne deriva che le modifiche alla classificazione non avvengono senza rilevanti motivi né devono avvenire frequentemente. I dati conoscitivi, la descrizione delle destinazioni d'uso, i data-base relativi ai diversi parametri che costituiscono la base del lavoro di assegnazione della classe e del procedimento di zonizzazione acustica va, comunque, organizzato in modo che il Comune possa variare a distanza di tempo le informazioni, i dati, i supporti conoscitivi e, ove necessario, la classificazione acustica.

Lo scopo fondamentale della classificazione è stato quello di rendere coerenti la destinazione urbanistica e la qualità acustica dell'ambiente. Per definire la classe acustica di una determinata area, e quindi i livelli del rumore presenti o previsti per quell'area, ci si è basati in primo luogo sulla destinazione urbanistica, ulteriori parametri di riferimento sono stati:

- tipologia e densità del traffico per le infrastrutture stradali;
- la densità della popolazione;
- la densità di attività commerciali e servizi;
- la densità di attività artigianali e industriali;
- la presenza di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie;

Si è intesa per area una qualsiasi porzione di territorio individuabile tramite una linea poligonale chiusa.

Si è intesa per classe una delle sei categorie tipologiche di carattere acustico individuate nella tabella A del DPCM 14/11/1997.

Si è intesa per zona acustica la porzione di territorio comprendente una o più aree, delimitata da una poligonale chiusa e caratterizzata da un identico valore della classe acustica. La zona, dal punto di vista acustico, può comprendere più aree (unità territoriali identificabili) contigue anche a destinazione urbanistica diversa, ma che siano compatibili dal punto di vista acustico e possano essere conglobate nella stessa classe.

Come prescritto dalla normativa vigente, si è cercato di minimizzare il contatto tra zone appartenenti a classi acusticamente non contigue. Tali scelte progettuali sono state comunque valutate effettuando le opportune considerazioni tecniche e, nel caso di aree già urbanizzate, le verifiche circa la presenza sul territorio di discontinuità morfologiche o di schermi acustici capaci di produrre un adeguato decadimento dei livelli sonori, corrispondente al salto previsto. Per ogni approfondimento in merito si rimanda allo specifico capitolo.

Durante le fasi di definizione della classe acustica di appartenenza di un'area che si trova a confine tra due zone acustiche differenti si è tenuto conto delle caratteristiche insediative, esistenti o previste, delle altre aree prossime a quella in esame e al confine ipotizzato che delimita la zona in via di definizione.

La classificazione tiene conto della collocazione delle principali sorgenti sonore e delle caratteristiche di emissione e di propagazione dei livelli di rumore ad esse connesse.

Il procedimento per l'individuazione delle zone acustiche ha avuto avvio con la preliminare analisi dell'esito dei lavori di zonizzazione acustica "2006" effettuati nell'ambito della redazione del PGT, del successivo aggiornamento "2008" realizzato a seguito della 1° Variante al PGT e delle destinazioni urbanistiche attuali (usi effettivi dei suoli) individuate dalla Variante Generale allo strumento urbanistico (PGT), considerando le previsioni di varianti o modifiche in tali destinazioni d'uso/urbanistiche, e valutando, per ogni area, la situazione o il clima acustico eventualmente già riscontrati.

Si è evitato, per quanto possibile, un eccessivo spezzettamento del territorio urbanizzato con zone a differente valore limite ciò anche al fine di rendere possibile un controllo della rumorosità ambientale e di rendere stabili le destinazioni d'uso, acusticamente compatibili, di parti sempre più vaste del territorio comunale. Nello stesso tempo si è evitato di introdurre un'eccessiva semplificazione, che porterebbe ad un appiattimento della classificazione sulle classi intermedie III o IV, con la conseguenza di permettere attività rumorose dove invece attualmente i livelli di rumore sono contenuti.

All'atto dell'attribuzione di classe acustica si è provveduto puntualmente ad applicare i criteri generali previsti dalla L.R.13/2001:

- non possono essere comprese in classe I, di cui al d.p.c.m. 14 novembre 1997, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie e delle zone di rispetto dell'intorno aeroportuale;
- non possono essere comprese in classe inferiore alla IV le aree che si trovino all'interno delle zone di rispetto B dell'intorno aeroportuale e, per le distanze inferiori a cento metri, le aree che si trovino all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e ferroviarie di grande comunicazione;
- non possono essere classificate in classe I o II le aree con presenza di attività industriali

- ed artigianali;
- ai fini della classificazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali ed uffici;
- ai fini della classificazione in classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali.

Si evidenzia che, come altre normative di riferimento regionali, anche la D.G.R. n. VII/9776 del 2002 suggerisce l'individuazione dell'unità minima territoriale. Nel caso in esame la definizione della minima area omogenea viene riferita all'isolato urbano. Esclusivamente ai fini della classificazione acustica, aree costituite dagli edifici con relative pertinenze contigue (giardini, cortili, ecc.) non sono da considerarsi frazionabili in classi acustiche differenti. Nel caso in cui nella carta di azzonamento acustico si evidenziasse una situazione di discordanza con tale criterio generale, si specifica che, ad eccezione di eventuali norme scritte dedicate, i lotti in oggetto sono da considerarsi interamente classificati secondo la classe acustica "dominante", ossia la classe acustica attribuita cartograficamente alla maggior quota parte di superficie del lotto stesso.

4.3. IL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI ORZINUOVI

Il Piano di Zonizzazione Acustica "2006" e l'aggiornamento "2008" sono stati predisposti secondo le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 1991 "*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*", della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e della L.R. 10 agosto 2001 n.13 "*Norme in materia di inquinamento acustico*".

Gli sviluppi del nuovo assetto del territorio comunale previsti dalla Variante Generale allo strumento urbanistico (PGT) e intercorsi durante il quinquennio a far data dall'approvazione del precedente piano, hanno comportato la necessità di coerenzare la zonizzazione acustica del territorio comunale di Orzinuovi, a seguito delle necessarie indagini urbanistiche e territoriali.

L'analisi della documentazione tecnica a supporto della zonizzazione acustica precedente ha consentito agli scriventi opportuni approfondimenti di indagine finalizzati alla redazione del presente piano che aggiorna e sostituisce il precedente. In tal senso meritano particolare attenzione, anche perché in parte ancora mutuabili al contesto odierno, alcune delle valutazioni tecniche che hanno portato alla prima classificazione acustica del territorio comunale di Orzinuovi:

- sono state inserite in classe II le aree a prevalente carattere residenziale localizzate nella del capoluogo e delle frazioni;
- sono state inserite in classe IV le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con elevata presenza di attività commerciali attività produttive-artigianali e le aree con limitata presenza di piccole industrie;
- le principali sorgenti di rumore riconosciute sono il traffico veicolare e le attività produttive-industriali, a cui corrispondono le classi acustiche con limiti assoluti meno restrittivi (classi IV e V);

- gli insediamenti produttivi-industriali (fonti rumorose di tipo puntiforme) sono principalmente concentrati negli ambiti produttivi-industriali che si sviluppano nell'area industriale lungo via Adua. Detta zona risulta classificata omogeneamente in classe V e prevede idonee zone cuscinetto (classe IV) a separazione dalle classi inferiori, in aderenza con il fenomeno di graduale decadimento dei livelli rumorosi tipico della propagazione sonora;
- il territorio comunale di Orzinuovi è direttamente interessato dalla presenza di strade di grande comunicazione sovracomunali (SP 235-668). Di conseguenza per tali infrastrutture, che rappresentano le sorgenti lineari più rilevanti, è stata prevista la classe IV.

4.4. LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il criterio di base per l'individuazione e la classificazione delle differenti zone acustiche del territorio è essenzialmente legato alle prevalenti condizioni di fruizione del territorio stesso. La Variante Generale allo strumento urbanistico 2013, a cui la presente zonizzazione si adegua, ai sensi della nuova Legge Regionale Urbanistica (L.R. 12/2005), riveste un ruolo fondamentale sia in relazione alla valenza previsionale dello sviluppo urbanistico futuro del territorio, sia in relazione alla verifica dell'effettiva rispondenza all'attualità rispetto a quanto previsto dalla pianificazione territoriale.

Il processo di zonizzazione del territorio, infatti, non si basa solo sulle realtà insediative, ma tiene conto anche della pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale, prevedendo una classificazione che comporta la successiva attuazione di tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione dell'ambiente dal rumore.

L'obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale; in tal senso, la zonizzazione acustica non può prescindere dallo strumento urbanistico, in quanto esso costituisce il principale strumento di pianificazione del territorio.

Lo strumento pianificatorio di riferimento è quindi, la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT) 2013 del Comune di Orzinuovi e di cui la presente zonizzazione acustica rappresenta uno studio di approfondimento della componente ambientale "rumore".

La zonizzazione individuata e la relativa destinazione d'uso delle singole zone, hanno consentito in via preliminare di individuare le principali zone potenzialmente caratterizzate dalla presenza di sorgenti sonore fisse (attività industriali, imprese commerciali ecc.).

Lo svolgimento di opportuni sopralluoghi sul territorio comunale ha consentito di verificare l'effettiva rispondenza fra la destinazione urbanistica prevista dagli strumenti urbanistici e le destinazioni d'uso effettive, e di conseguenza di confermare o integrare il livello di indagine.

4.5. LA PIANIFICAZIONE DEI COMUNI LIMITROFI

Si precisa che in corrispondenza dei confini comunali il presente aggiornamento non

prevede variazioni rispetto al precedente piano.

Ne consegue che la conformità del piano di zonizzazione “2008” con le condizioni dei comuni limitrofi (rispetto della classificazione acustica al confine) è da intendersi mutuabile anche al presente aggiornamento ex D.G.R. n. VII/9776/2002.

4.6. I RILIEVI FONOMETRICI

Le modifiche introdotte dal presente aggiornamento a seguito delle nuove proposte urbanistiche della Variante Generale al PGT 2013 hanno tutte carattere migliorativo e si sono concentrate soprattutto sulla riassegnazione della classe III nelle aree in cui si è decisa la rinuncia all'urbanizzazione e la restituzione delle aree all'originaria destinazione agricola.

Per questo motivo dopo aver esaminato i punti di rilievo e le risultanze delle misurazioni fonometriche effettuate nelle precedenti versioni del piano di zonizzazione acustico comunale (piano 2006) si è ritenuto non necessario effettuare nuove misurazioni, in quanto le variazioni prevedevano principalmente un aumento di classe, dalla classe II prevista per le urbanizzazioni mai realizzate ad una classe III prevista per la destinazione agricola.

Si ripropongono di seguito i risultati dei rilievi dei precedenti piani, ai quali si rimanda per maggiori approfondimenti.

Piano di zonizzazione acustica 2006

3.6 I RILIEVI FONOMETRICI

L'acquisizione di dati acustici fornisce una valida base conoscitiva per predisporre la zonizzazione acustica.

Nell'ambito del presente piano si sono evitate le generiche mappature con punti di misura o di calcolo dei livelli di rumore distribuiti casualmente sul territorio. Si sono invece realizzate indagini fonometriche sorgenti-orientate e/o ricettore-orientate acquisendo dati acustici riferiti a punti di misura rappresentativi e vicini alle principali sorgenti sonore individuabili sul territorio o di ricettori sensibili e non.

Si sono evitate misure fonometriche in posizioni sprovviste di precisi riferimenti ad una specifica sorgente, rinunciando all'obiettivo di derivare solamente il tracciamento di curve isofoniche che, essendo affette da una elevata incertezza nel valore numerico che si vuole rappresentare e nelle posizioni spaziali cui si riferiscono, sarebbero prive di significato.

Si è considerata l'interpretazione della D.G.R. n. VII/9776 del 2002 che definisce di scarsa utilità le generiche mappe comunali dei livelli continui equivalenti e che predilige le mappe tematiche quali descrittori dei dettagli e degli effetti acustici di una particolare categoria di sorgente sonora o di una specifica sorgente.

Un altro genere di mappe tematiche considerate per la loro utilità sono quelle riferite ad una particolare categoria di ricettori.

In allegato alla relazione sono presentati i risultati della campagna d'indagine fonometrica effettuata (All. 2). Le schede di rilievo comprendono le rielaborazioni dei dati acquisiti dallo strumento. I riferimenti relativi ai punti di posizionamento sono riportati nella cartografia di azzeonamento dell'intero territorio comunale (Tav TC).

Il quadro riassuntivo dei valori rilevati durante i rilievi è riportato nella tabella che segue (i $Leq(A)$ sono arrotondati a 0.5 dB ai sensi dell'allegato B – punto 3 del D.M. 16.03.98). Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle singole schede.

Si precisa che i livelli di $Leq(A)$ sono da ritenersi indicativi dei livelli di rumore ambientale rilevato. Oltre alla misura del $Leq(A)$, un utile riferimento per individuare il livello di fondo è rappresentato dal parametro L95 (95 percentile) che, per la sua natura, consente l'analisi del livello di fondo a prescindere dal contributo di sorgenti mobili (autoveicoli).

n. ril.	data/ora	TM	SORGENTI RUMOROSE	Leq [dB(A)]	L95 [dB(A)]
1	03.11.05 - 15:43	10'	attività produttive traffico stradale	58,0	45,0
2	03.11.05 - 15:57	10'	attività produttive traffico stradale	63,5	56,5
3	03.11.05 - 16:12	10'	attività commerciali traffico stradale	56,0	48,5
4	03.11.05 - 16:24	10'	attività umana in zona residenziale	47,5	44,5
5	03.11.05 - 16:40	10'	traffico stradale	57,0	46,5
6	03.11.05 - 16:54	10'	attività umana in zona residenziale	44,5	40,5
7	03.11.05 - 17:27	10'	traffico stradale	54,5	49,0
8	03.11.05 - 17:41	10'	attività umana in zona residenziale traffico stradale	57,5	40,5
9	03.11.05 - 17:56	10'	attività umana in zona residenziale traffico stradale	58,0	46,5
10	03.11.05 - 18:09	10'	attività umana in zona residenziale traffico stradale	59,5	48,0
11	03.11.05 - 18:24	10'	attività umana in edifici pubblici traffico stradale	54,5	49,0
12	03.11.05 - 18:46	10'	attività umana traffico stradale	64,0	53,0
13	03.11.05 - 18:59	10'	attività umana traffico stradale	58,0	44,0
14	03.11.05 - 19:47	10'	attività umana in zona residenziale	38,0	27,0
15	03.11.05 - 20:02	10'	traffico stradale	48,5	34,0
16	03.11.05 - 20:14	10'	attività umana in zona residenziale traffico stradale	46,5	38,5
17	03.11.05 - 20:36	10'	attività umana in zona residenziale traffico stradale	50,0	31,0
18	03.11.05 - 20:54	10'	attività umana	34,0	29,5

19	03.11.05 - 21:16	10'	attività umana in zona residenziale traffico stradale	49,0	32,5
20	03.11.05 - 21:32	10'	attività umana in zona residenziale traffico stradale	34,5	30,0
21	10.11.05 - 15:45	10'	attività umana in zona residenziale	40,5	37,5
22	10.11.05 - 15:59	10'	attività umana in edifici pubblici traffico stradale	55,0	42,0
23	10.11.05 - 16:13	10'	attività umana in zona residenziale traffico stradale	56,0	39,5
24	10.11.05 - 16:26	10'	attività umana in zona residenziale traffico stradale	60,5	41,5
25	10.11.05 - 16:57	10'	traffico stradale	57,0	41,5

Si sottolinea che i risultati acquisiti, pur rappresentando per le motivazioni già evidenziati precedentemente, un utile supporto tecnico alle fasi della pianificazione, non sono da ritenersi esaustivi ai fini della verifica puntuale del rispetto, da parte delle sorgenti indagate, dei limiti previsti dalle norme vigenti. Tale verifica comporterebbe infatti un approccio metodologico e analitico assai più approfondito e mirato ai singoli casi.

5. SORGENTI SONORE E ZONIZZAZIONE: CRITERI

Al fine di acquisire dati per predisporre la zonizzazione, si è attuata un'indagine sulle principali sorgenti sonore, che comprendono in via principale le infrastrutture di trasporto, gli impianti e attività produttive o commerciali. Si descrivono di seguito i criteri specifici, adottati nell'ambito della predisposizione della zonizzazione delle aree del territorio comunale assoggettate all'azione delle diverse sorgenti.

5.1. INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

All'interno delle fasce di pertinenza o aree di rispetto delle infrastrutture di trasporto, il rumore prodotto dalle medesime infrastrutture non concorre al superamento dei limiti di zona e pertanto per le aree in esse comprese vi sarà un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica comunale, che vale per tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta, e quello derivante dai decreti statali che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.

5.1.1. Infrastrutture stradali

In data 1 giugno 2004 è stato pubblicato sul n. 127 della G.U. il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare". Questo provvedimento completa il quadro di regolamentazione del rumore derivante dai mezzi di trasporto, secondo quanto stabilisce la legge quadro sull'inquinamento acustico.

Le infrastrutture stradali sono definite dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, nonché dall'allegato 1 al nuovo decreto:

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;
- E. strade urbane di quartiere;
- F. strade locali.

Le disposizioni di cui al suddetto decreto si applicano:

- a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;
- b) alle infrastrutture di nuova realizzazione.

Per le infrastrutture stradali di tipo A, B, C, D, E ed F, le rispettive fasce territoriali di pertinenza acustica sono fissate dalle tabb. 1 e 2 dell'allegato 1 al D.P.R.

Nel caso di fasce divise in due parti è prevista una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B. Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica è calcolata a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente.

All'interno delle fasce di rispetto, i valori limite di immissione delle infrastrutture stradali esistenti e in progetto:

- di tipo A, B, C, D sono direttamente fissati dall'allegato 1 al D.P.R.;
- di tipo E e F, sono demandati ai Comuni.

All'esterno delle fasce di pertinenza, le infrastrutture stradali concorrono anche al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

Il provvedimento prevede anche che tutti gli interventi di risanamento acustico e monitoraggio siano attuati in base a linee guida predisposte dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e Trasporti e della Salute (ad oggi non ancora emanate).

Di seguito si riportano le tabelle relative all'Allegato 1 del D.P.R. n. 142/2004 per quanto riguarda i limiti di immissione per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione ed esistenti.

Tabella 1 (Allegato 1 DPR n. 142/2004)

Strade di nuova realizzazione

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55

D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbano di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

Tabella 2 (Allegato 1 DPR n. 142/2004)

Strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti, e varianti)

Tipo di strada (secondo codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strada a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbano di quartiere		30	Definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

Il D.P.C.M. 14.11.1997 e la D.G.R. n. VII/9776 del 2002 si riferiscono al sistema viabilistico come ad uno degli elementi che concorrono a caratterizzare un'area del territorio e a classificarla dal punto di vista acustico, individuando 4 categorie di vie di traffico:

- traffico locale (classe II);
- traffico locale o di attraversamento (classe III);
- ad intenso traffico veicolare (classe IV);
- strade di grande comunicazione (classe IV).

Ai fini di una suddivisione in categorie delle infrastrutture stradali, in conformità a quanto prescritto dalla D.G.R. n. VII/9776 del 2002 e dal recente D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, si è fatto riferimento al D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni.

Secondo il Nuovo Codice della Strada, le strade sono classificate in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali nelle 6 categorie già elencate (A, B, C, D, E, F).

Dalla consultazione del Piano viabilistico Provinciale e del Piano Viabilistico Comunale si sono identificate le presenti infrastrutture viarie:

Strada	Tipo	Ampiezza fascia
SP 235	C	100+150 m
SP 668	C	100+150 m
SP 11	C	100+150 m
Via Brescia (per Soncino)	C	100+150 m
SP 2 (tratto extraurbano)	C	100+150 m
Via Adua e via Francesca (tratti urbani)	E	30 m
SP 36 (per Villachiera)	E	30 m
Tutte le restanti strade	F	30 m

Nella tavola dell'azzoneamento del territorio comunale sono riportate esclusivamente le fasce di pertinenza relative alle strade di tipo A, B (non presenti) e C di 150 m (fascia A) e 100 m (fascia B); non sono riportate le fasce di 30 m delle viabilità di tipo inferiore (Tipo D, E, F).

Nell'ambito della presente zonizzazione acustica:

- si è inteso per traffico locale quello che avviene in strade collocate all'interno di quartieri, in cui non si ha traffico di attraversamento, vi è un basso flusso veicolare, ed è quasi assente il traffico di mezzi pesanti;
- si è inteso per traffico di attraversamento quello che avviene in presenza di elevato flusso di traffico e limitato transito di mezzi pesanti, utilizzato per il collegamento tra quartieri e aree diverse del centro urbano, ed in corrispondenza a strade di scorrimento;
- per strade ad intenso traffico veicolare si sono considerate le strade di tipo D, inserite nell'area urbana, che hanno elevati flussi di traffico sia in periodo diurno che in periodo notturno, e sono interessate da traffico di mezzi pesanti;
- per strade di grande comunicazione si sono considerate le strade di tipo A, B, D, secondo quanto previsto dal D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (rispettivamente autostrade, strade extraurbane principali e strade urbane di scorrimento).

L'indagine condotta sul territorio ha consentito di riconoscere la maggior parte delle infrastrutture stradali esistenti in qualità di strade con traffico locale e strade di attraversamento, attribuendo rispettivamente la classe II e la classe III alle aree interessate.

Rappresenta un'eccezione il caso S.P.235-S.P.668. Secondo la classificazione ufficiale assegnata dall'ente gestore (Provincia di Brescia), tale arteria appartiene alla categoria C (strada extraurbana secondaria). Esclusivamente ai fini della classificazione acustica della sede stradale e delle zone ad essa prospiciente, in virtù dell'elevato volume di traffico transitante e della sostenuta incidenza dei mezzi pesanti anche nel tratto urbano, si sono applicati i criteri previsti per la viabilità ad intenso traffico veicolare.

In particolare, l'intero tratto di percorrenza in Comune di Orzinuovi è stato classificato in classe IV ai sensi della specifica prescrizione prevista dai criteri tecnici di cui alla D.G.R. n. VII/9776 del 2002, secondo la quale sono da attribuire alla classe IV le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, tangenziali, strade di penetrazione e di attraversamento dell'area urbana, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio tra il territorio urbano ed extraurbano.

Per quanto concerne la striscia di territorio prospiciente la sede stradale classificata in classe IV si è considerata una ampiezza generalmente pari a m. 100 dal ciglio stradale.

In particolare nella definizione dell'ampiezza della striscia di 100 m nel tratto extraurbano si è considerato il criterio previsto per i tratti privi di insediamenti in cui:

- si considera una fascia la cui larghezza, dipendente dagli schermi e/o ostacoli naturali, che dovrebbe garantire un abbattimento di almeno 5 dB(A) rispetto al valore del livello equivalente rilevabile a 50 metri dal limite carreggiata esterna.

Nella classificazione acustica del territorio comunale, con riferimento alle infrastrutture stradali, si sono inoltre applicati i seguenti criteri:

- le strade di quartiere o locali sono state considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica, ovvero, per esse non si è applicata fascia di pertinenza, adottando la classe delle aree circostanti;
- le strade di grande comunicazione comportano una classificazione specifica delle aree vicine all'infrastruttura stradale. La Tabella A, allegata al DPCM 14/11/1997, prevede che le aree in prossimità di strade di grande comunicazione siano individuate come aree da inserire in classe IV. Tuttavia ciò non esclude che in prossimità delle suddette arterie possano essere assegnate le classi V e VI, qualora esistano o siano previste destinazioni urbanistiche con insediamenti a carattere industriale o centri commerciali polifunzionali;
- è prevista l'attribuzione della classe IV alle aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento quali ad esempio tronchi terminali o passanti di autostrade, tangenziali, strade di penetrazione e di attraversamento dell'area urbana, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio tra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili alle strade di tipo di strade A, B, D del D. Lgs 285/92;
- le aree poste a distanza inferiore a cento metri dalle strade di grande comunicazione, quali ad esempio le autostrade o le tangenziali e cioè da strade di tipo A o B, sono da classificare in classe IV o superiore.
- per quanto riguarda la distinzione tra le aree di classe IV e quelle di classe III in relazione alla componente traffico, è da esaminarsi caso per caso la tipologia dell'infrastruttura viaria e delle aree urbanizzate che la stessa attraversa;
- per le strade urbane è da considerarsi il volume e la composizione del traffico; la presenza di una elevata percentuale di mezzi pesanti o di intensi flussi di traffico porta alla

conseguenza di inserire in classe III o IV una striscia di territorio la cui ampiezza e funzione delle schermature (file di fabbricati più o meno continue);

- sono da inserire in classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, strade di collegamento tra quartieri e cioè utilizzate principalmente per la mobilità interna ad uno specifico settore dell'area urbana e corrispondono in generale alle strade di tipo E ed F (ex. D. Lgs 285/92: strada urbana di quartiere, strada locale).
- appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di quartiere adibite a traffico locale, cioè strade di tipo E ed F (ex. D. Lgs 285/92: strada urbana di quartiere, strada locale).

Modifiche alla viabilità che hanno carattere temporaneo non sono da considerare.

5.1.2. *Altre infrastrutture di trasporto*

Il territorio del Comune di Orzinuovi non è interessato direttamente né dal transito ferroviario (non sono presenti linee ferroviarie) né da zone del territorio su cui giacciono vincoli aeroportuali.

5.1.3. *Impianti Produttivi*

Si possono utilmente suddividere in due categorie principali individuate rispettivamente da sorgenti sonore localizzate all'esterno e sorgenti confinate all'interno di fabbricati.

Il rumore dagli impianti produttivi può essere generato da sorgenti interne ed esterne ai fabbricati con diverso impatto verso l'ambiente esterno.

Alcuni esempi di sorgenti esterne sono:

- camini, impianti di ventilazione, trattamento dell'aria, emissioni forzate in atmosfera, scambiatori di calore;
- impianti pneumatici ausiliari;
- impianti di trattamento rifiuti, impianti di servizio (ad esempio gli autolavaggi), operazioni di scavo o movimentazione, sistemi di raffreddamento per impianti tecnologici (raffreddamento presse);
- movimentazione merci e materiali.

Alcune delle possibili sorgenti interne sono:

- attività di carpenteria metallica pesante (presse, tagliatrici) e leggera (taglio e traforo, battitura con mazze o martelli);
- attività di macinazione e di miscelazione.

Le caratteristiche che influenzano i livelli di rumore dovuti alle attività industriali sono le seguenti:

- tipologia di attività produttiva;
- dimensione dell'attività produttiva;

- concentrazione territoriale delle attività produttive;
- qualità e livello di usura di tutti i componenti di un impianto e potenza dei macchinari impiegati;
- utilizzo di silenziatori su macchine specifiche;
- presenza, qualità e stato di conservazione di barriere acustiche.

5.1.4. *Attività commerciali*

Per quanto concerne le attività commerciali, di norma esse non generano un inquinamento acustico significativo per attività svolte all'interno dei locali. Generalmente le maggiori emissioni rumorose sono generate dalla movimentazione delle merci, effettuata in aree esterne (operazioni di trasporto, di carico e di scarico) e sono dovute al funzionamento dei veicoli (autotreni, furgoncini, muletti) e degli altri supporti logistici (piattaforme mobili, montacarichi).

Ulteriore apporto all'incremento dei livelli acustici è dato dall'indotto delle attività commerciali (incremento del traffico veicolare dei clienti e del traffico pesante per il trasporto delle merci).

La generazione di rumore da attività commerciali è influenzata da:

- tipo di esercizio commerciale (alimentari, elettrodomestici, etc.);
- dimensione dell'attività (negozio, supermercato, centro commerciale, etc.);

5.1.5. *Vita di comunità e nelle aggregazioni*

Per quanto riguarda le attività ricreative organizzate, come quelle svolte nelle discoteche, nei locali pubblici (bar), negli oratori, negli impianti sportivi, la generazione di inquinamento acustico è dovuta principalmente alla presenza di persone all'interno ed esterno dei luoghi di aggregazione (conversazione e schiamazzo), e alla diffusione di musica per lo più con impianti di amplificazione elettronica.

Queste attività, anche per effetto del traffico autoveicolare indotto, causano un incremento del campo acustico della zona, con conseguente potenziale disturbo per gli insediamenti vicini.

5.1.6. *Criteri adottati*

Le attività vanno analizzate in termini di densità nell'area. Gli aspetti considerati sono, oltre alla natura delle sorgenti sonore presenti, anche l'intensità di manodopera e il trasporto delle merci in relazione al traffico stradale indotto.

Tra le prescrizioni previste nei criteri tecnici di redazione della zonizzazione acustica contenuti nella D.G.R. e applicate al piano in esame è da sottolineare che:

- nelle aree con presenza di attività artigianali e di piccoli insediamenti industriali, oltre che di insediamenti abitativi, che sono individuate come aree produttive, ma che per tipologia e caratteristiche costruttive degli opifici siano tali da rispettare sia in periodo diurno che notturno i limiti di rumore imposti dalla zona IV o III, il Comune può attribuire una di queste due classi all'area. Va tenuto conto che la classificazione è un aspetto rilevante non

per le aree poste all'interno degli insediamenti industriali o artigianali, ma per le aree ad esse adiacenti;

- ai fini della collocazione in classe V è ammissibile la presenza non preponderante di attività artigianali, commerciali e uffici. In classe VI è ammissibile una limitata presenza di attività artigianali.
- le aree prospicienti i parcheggi e le aree di accesso di centri commerciali e ipermercati sono da classificare preferibilmente in classe IV.
- il numero di esercizi e attività commerciali e/o terziarie che gravita nell'area esaminata può aver rilievo sia per emissioni sonore dirette che, soprattutto, per quanto riguarda il traffico veicolare indotto ed è pertanto un parametro da prendere in attenta considerazione. Sono da analizzare anche i dati relativi agli orari di esercizio e all'entità di afflusso degli eventuali utenti. Ai fini dell'attribuzione della classe acustica può essere considerato il numero assoluto di tali esercizi oppure la densità insediativa/abitativa.

5.1.7. Impianti produttivi o commerciali

Tali realtà sono localizzate sul territorio comunale di Orzinuovi rispettivamente:

- impianti produttivi: principalmente nelle aree produttive individuate nel PGT rispettivamente nel polo artigianale-produttivo tra viale Adua e le S.P.235-S.P.668 e in altre zone più puntuali;
- strutture commerciali e ricettive: anch'esse concentrate principalmente lungo viale Adua (centri commerciali) e lungo la viabilità principale del centro urbano, ove sono presenti sempre in piccola-media taglia;
- centri di aggregazione: presenti principalmente nella zona del centro urbano (centro sportivo, oratorio, ecc.) oltre che in corrispondenza di altre strutture di ritrovo (bar, birrerie, ristoranti, ecc.), sparse sul territorio.

6. ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

6.1. FASI DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

In base ai criteri previsti dalla Deliberazione n. VII/9776 della seduta del 2 luglio 2002 - *“Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”*, si è proceduto alla classificazione acustica del territorio del Comune di Orzinuovi organizzando le attività nelle diverse fasi operative di seguito elencate:

1. analisi dettagliata della zonizzazione acustica vigente e dello strumento urbanistico, e individuazione della destinazione urbanistica di ogni singola area. Verifiche di corrispondenza tra destinazioni urbanistiche previste e destinazioni d'uso effettive

Per l'avvio del lavoro si sono analizzate dettagliatamente le disposizioni della zonizzazione acustica originaria “2006” e del suo aggiornamento “2008” e le caratteristiche della realtà insediativa individuate negli strumenti di pianificazione vigenti e le destinazioni d'uso previste

(PGT).

Si è dapprima analizzata la zonizzazione acustica oggetto di precedente approvazione, interpretando le attribuzioni di classe assegnate e individuando, in via preliminare, le zone del territorio oggetto di successiva necessaria indagine specifica, sia in termini urbanistici (verifica destinazioni) che ambientali (verifiche in campo).

Si sono quindi effettuate analisi preliminari di carattere conoscitivo (analisi di piani e strumenti urbanistici, analisi di carte tematiche sulla viabilità, sulla dislocazione delle attività e dei servizi, etc.) ed approfondimenti di carattere quantitativo (utili specialmente per l'assegnazione delle classi II, III e IV).

Al fine di acquisire dati per la zonizzazione, sono state riconosciute le principali sorgenti sonore comprendenti le infrastrutture di trasporto, gli impianti e attività produttive o commerciali tenendo conto: della collocazione spaziale delle sorgenti sonore, di quella dei potenziali ricettori sui quali le sorgenti stesse possono avere effetto e delle caratteristiche di emissione e di propagazione dei livelli di rumore connessi alle sorgenti medesime.

Tale censimento ha tenuto conto sia della collocazione spaziale delle sorgenti sonore sia di quella dei ricettori sui quali le sorgenti stesse possono avere effetto e delle caratteristiche di emissione e di propagazione dei livelli di rumore connessi alle sorgenti medesime.

Lo scopo fondamentale della classificazione è stato quello di rendere coerenti la destinazione urbanistica e la qualità acustica dell'ambiente.

Per definire la classe acustica di una determinata area e i conseguenti livelli di rumore presenti o previsti per l'area stessa, principale riferimento è stata la destinazione urbanistica.

All'uopo si è provveduto ad analizzare in dettaglio lo strumento urbanistico in corso di Variante Generale (PGT). Si è effettuata la verifica della corrispondenza tra la destinazione urbanistica e le destinazioni d'uso effettive.

In termini di nuovo assetto territoriale-urbanistico (futuro), poiché la zonizzazione acustica costituisce uno strumento pianificatorio destinato ad avere una certa validità temporale, nella classificazione del territorio cui fare riferimento si sono recepite le proiezioni urbanistiche future a disposizione, purché a termine ragionevolmente breve (Documento di Piano di PGT).

L'art. 8 comma 3 della L.R. 12/2005 afferma che *"il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli"*, per questo motivo si è necessariamente proceduto a verificare la coerenza della classe acustica assegnata alle aree individuate per gli ambiti di possibile trasformazione nel duplice caso: sia nell'ipotesi in cui le previsioni di piano trovino attuazione sia nel caso in cui le aree mantengano la loro attuale destinazione d'uso.

Si è quindi approntata una base descrittiva della situazione acustica del territorio ed un'analisi di come questa situazione, negli strumenti di pianificazione esistenti, si potrebbe evolvere nel tempo.

Si è inoltre coordinata la classificazione acustica non solo con le destinazioni urbanistiche ma anche con le scelte relative alla viabilità.

Il procedimento per l'individuazione delle zone acustiche ha quindi trovato la sua origine dalla preliminare analisi delle destinazioni urbanistiche attuali (usi effettivi dei suoli) individuate dallo strumento urbanistico vigente, ha tenuto conto delle previsioni di varianti o modifiche in tali destinazioni d'uso, delle previsioni relative alla viabilità (infrastrutture esistenti e di progetto) e

da quanto indicato dalla zonizzazione acustica “2008”.

2. individuazione delle zone a destinazione particolare

In coerenza con quanto già previsto dai lavori di zonizzazione “2006” e “2008” e ampliando con quanto previsto dalla nuova Variante Generale allo strumento urbanistico, si sono individuate le seguenti localizzazioni:

- a) impianti industriali significativi;
- b) ospedali, scuole, parchi o aree protette;
- c) distribuzione sul territorio di attività artigianali, commerciali e terziarie in genere, significative dal punto di vista acustico.

Facendo riferimento anche a quelle poste nelle aree limitrofe dei Comuni confinanti.

3. sovrapposizione di una griglia con i principali assi stradali, individuando le relative fasce di rispetto secondo i criteri già oggetto di precedente descrizione;

Si è approntata una griglia con i principali assi stradali (strade ad intenso traffico o di grande comunicazione) e ferroviari, che ha permesso di poter mantenere quanto già previsto dalla zonizzazione “2008” confermando l’individuazione dei seguenti assi viari principali:

- S.P. 235;
- S.P. 668 Lenese.

i seguenti assi viari di attraversamento e/o con elevato traffico indotto:

- Viale Adua;
- Via Milano - Via Trieste - Via Vittorio Veneto - Via Montenero;
- Via Francesca;
- Via Verolanuova (SP 11);
- Via Lonato (SP 1).

Si evidenzia che non sono presenti assi ferroviari esistenti o di progetto che interessano il territorio comunale di Orzinuovi.

In corrispondenza delle infrastrutture principali si è mantenuta una fascia parallela di classe IV mentre per gli assi viari di attraversamento una fascia parallela in classe III, entrambe più o meno ampie in funzione delle caratteristiche dell’infrastruttura e delle schermature che determinano il decadimento dei livelli di rumore, secondo i criteri precedentemente descritti.

4. individuazione delle aree che in prima istanza possono essere classificate in classe I, V e VI

In relazione alle caratteristiche insediative e alle indagini condotte alla luce delle disposizioni normative si è deciso di confermare la classe I esclusivamente al sedime dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni.

Si è deciso di mantenere in classe V, come già previsto dai lavori di zonizzazione del 2006 e dall'aggiornamento del 2008 che ne aveva già modificato il perimetro in corrispondenza delle previsioni di ambiti produttivi del PGT, la zona industriale-produttiva di via Adua.

Dall'analisi effettuata e sulla base dei dati raccolti come indicato al Punto 1, si è confermato di non inserire in classe VI alcuna zona del territorio comunale.

5. predisposizione di una prima classificazione delle restanti porzioni di territorio eseguita attraverso l'assegnazione provvisoria del tipo di classe acustica potenzialmente assegnabile ad ogni singola area del territorio e l'individuazione degli ambiti urbani che inequivocabilmente sono da attribuire, rispetto alle loro caratteristiche, ad ognuna una delle sei classi

Si è verificato il tipo di classe acustica assegnato dalle zonizzazioni precedenti ad ogni singola area del territorio e si sono individuati e circoscritti gli ambiti urbani da attribuire inequivocabilmente, in base alle loro caratteristiche, ad una delle sei classi.

La metodologia adottata è stata attenta a pervenire ad una precisa lettura della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso.

In generale, nel processo di definizione della classificazione acustica, si è privilegiata l'attribuzione alla classe inferiore tra quelle ipotizzabili per una determinata area.

Durante le fasi di verifica della classe acustica di appartenenza di un'area a confine tra due zone acustiche differenti si è tenuto conto delle caratteristiche insediative, esistenti o previste, delle altre aree prossime a quella in esame e al confine ipotizzato che delimita la zona in via di definizione.

Come già evidenziato nella descrizione dei criteri generali si è evitata, per quanto possibile, una eccessiva suddivisione del territorio urbanizzato, al fine di rendere possibile un controllo della rumorosità ambientale e di rendere stabili le destinazioni d'uso acusticamente compatibili di parti sempre più vaste del territorio comunale.

Allo stesso tempo si è evitato di introdurre un'eccessiva semplificazione, che avrebbe portato ad un appiattimento della classificazione sulle classi intermedie III o IV, con la conseguenza di permettere attività rumorose dove invece attualmente i livelli di rumore siano contenuti. Ciò non avrebbe portato a studiare ed ipotizzare interventi mitigatori in zone destinate a residenza ed inquinate dal punto di vista acustico.

La classificazione è stata attuata avendo come principali riferimenti: il rispetto (per quanto possibile) della zonizzazione acustica originaria, la prevalenza delle attività insediate e l'attenzione alla compatibilità acustica - in particolare durante il periodo notturno - tra i diversi insediamenti presenti o previsti.

6. individuazione degli ambiti per i quali si ritiene necessario l'apporto di dati acustici relativi al territorio, rilevati secondo le indicazioni riportate nella normativa vigente, al fine di favorire un ulteriore orientamento di organizzazione delle aree e di valutazione della loro situazione acustica. Acquisizione degli stessi attraverso rilievi fonometrici mirati

Si sono acquisiti dati acustici relativi al territorio effettuati nelle precedenti classificazioni acustiche, che hanno definito il livello di pressione sonora in corrispondenza di diverse zone del territorio comunale, favorendo un preliminare orientamento nell'organizzazione generale del piano.

7. aggregazione di aree che in prima istanza possono essere ipotizzate in classi diverse ma che, potendo essere considerate omogenee dal punto di vista acustico, possono utilmente essere accorpate in un'unica zona e quindi nella medesima classe

L'obiettivo assunto in questa fase è stato quello di inserire aree le più vaste possibili nella classe inferiore tra quelle ipotizzabili.

A partire dalle zonizzazioni precedenti (2006-2008), e da una prima ipotesi delle aree che necessitano di un cambio di classe, si è provveduto all'aggregazione di aree limitrofe, cercando di ottenere zone più vaste possibile senza però innalzarne artificiosamente la classe.

Per le aree urbanizzate dopo il 2008 o che hanno subito negli anni una variazione della destinazione d'uso e per le nuove previsioni dello strumento urbanistico, si è in seguito formulata una prima ipotesi di classificazione per le aree da inserire nelle classi II, III, e IV.

Si è assunto l'obiettivo di inserire le aree più vaste possibili nella classe inferiore tra quelle ipotizzabili, tenuto conto dei vari fattori ed in particolare di quanto previsto al successivo punto 9.

Facendo riferimento alle singole aree individuate come unità minime territoriali, si è tenuto conto dei principali fattori che concorrono a caratterizzare le diverse realtà, ai fini della scelta della classe da attribuire ad ogni area del territorio comunale. Per ognuna delle aree si è individuata la collocazione ottimale attribuibile in base alla descrizione delle classi II, III e IV contenuta nel D.P.C.M. 14/11/1997 e all'analisi dei singoli aspetti relativi a traffico, infrastrutture, commercio e servizi, industria e artigianato, densità di popolazione.

8. verifica in merito alla collocazione di eventuali aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto

Non si sono individuate aree destinate a tale utilizzo.

9. risoluzione dei casi in cui le destinazioni d'uso del territorio inducono ad una classificazione con salti di classe maggiore di uno, cioè con valori limite che differiscono per più di 5 dB

Si è proceduto a espletare tale fase individuando, ove necessario, una o più zone interposte, da porre in classe intermedia tra le due classi, di ampiezza tale da consentire una diminuzione progressiva dei valori limite a partire dalla zona di classe superiore fino a quella inferiore.

Non sono presenti casi in cui le destinazioni d'uso del territorio abbiano indotto ad una classificazione con salti di classe maggiori di uno, ovvero con valori limite che differiscono per più di 5 dB.

10. verifica, rispetto alle diverse tipologie di sorgenti, della compatibilità acustica tra

aree confinanti in classe acustica diversa

Si è verificata la situazione rispetto alle diverse tipologie di sorgenti e agli adempimenti che i loro titolari devono assolvere per la Legge 447/1995 e relativi decreti attuativi. Salvo approfondimenti di dettaglio, non si sono stimati superamenti dei livelli ammessi.

11. verifica e definizione di dettaglio della zonizzazione corrispondente alle classi intermedie (II, III, IV)

Secondo i criteri già descritti precedentemente.

12. verifica della coerenza tra la classificazione acustica ipotizzata e lo strumento urbanistico, al fine di evidenziare la necessità di adottare eventuali piani di risanamento acustico

Non si sono evidenziate situazioni di particolare criticità.

13. elaborazione dell'ipotesi conclusiva di zonizzazione acustica del territorio comunale e verifica delle situazioni individuate in prossimità delle linee di confine tra zone e della congruenza con quelle dei Comuni limitrofi

Per la trattazione approfondita di tale aspetto si rimanda alla sezione che segue: cap. 5.2 - Attribuzione delle classi acustiche di appartenenza.

14. formalizzazione dello schema di provvedimento comunale per l'adozione della classificazione acustica

Per la trattazione approfondita di tale aspetto si rimanda alla sezione che segue: cap. 5.5 - Adozione della zonizzazione acustica

Nella sezione che segue si illustrano gli ambiti specifici di attribuzione delle sei classi acustiche di appartenenza sulla base dei criteri descritti nelle sezioni precedenti. Per approfondimenti e accertamenti di dettaglio in merito alla zonizzazione acustica dell'intero territorio comunale si rimanda alle tavole grafiche e alle planimetrie allegate alla relazione.

In virtù delle scelte adottate, dal momento dell'approvazione definitiva del presente aggiornamento di piano, in ciascuna zona del territorio comunale sono da considerarsi vigenti i corrispondenti valori limite di emissione, di immissione, i valori di attenzione, i valori di qualità stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 e dalle disposizioni statali emanate in attuazione della legge 447/1995.

6.2. ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE DI APPARTENENZA

Nella presente sezione si illustreranno gli ambiti specifici di attribuzione delle sei classi acustiche di appartenenza sulla base dei criteri adottati, già descritti nelle sezioni precedenti.

6.2.1. *Classe I - aree particolarmente protette*

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Per tali aree i valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997:

TEMPI DI RIFERIMENTO	VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq dB(A)	VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE Leq dB(A)	VALORI DI QUALITÀ Leq dB(A)
Diurno (06.00÷22.00)	45	50	47
Notturmo (22.00÷06.00)	35	40	37

Nell'ambito della presente zonizzazione nuove zone da inserire in classe I, ma si conferma l'attribuzione di tale classe alle aree occupate dai sedimi dei cimiteri del capoluogo e delle frazioni (Pudiano, Coniolo, Ovanengo e Barco), nel rispetto anche di quanto previsto dalla DGR VII/9776/2002: *“le aree cimiteriali vanno di norma poste in classe I”*.

6.2.2. *Classe II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Per tali aree i valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 sono:

TEMPI DI RIFERIMENTO	VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq dB(A)	VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE Leq dB(A)	VALORI DI QUALITÀ Leq dB(A)
Diurno (06.00÷22.00)	50	55	52
Notturmo (22.00÷06.00)	40	45	42

Le porzioni di territorio a cui è stata assegnata la classe II sono le aree del centro abitato e delle frazioni caratterizzate da una bassa densità di popolazione e con la presenza di infrastrutture stradali con traffico veicolare a carattere locale.

Tale classificazione è stata attuata compatibilmente con il necessario adeguamento dei confini di zona, vincolato in particolare da eventuali fasce di tutela verso le zone di classe superiore (classe III), da imporre nei confronti delle vie di comunicazione o delle aree artigianali ed industriali. In taluni casi è stata proprio la presenza di tali fasce di tutela a non consentire l'attribuzione della classe II ad ulteriori porzioni di territorio, nonostante le caratteristiche proprie delle zone individuate potessero far presupporre inizialmente tale classificazione.

In base a ciò si è assegnata la classe II alle seguenti zone:

- Ospedale di Via Galilei;
- Centro diurno e Casa di riposo per anziani di via Martinelli Secondo-via Gambara;
- Centro diurno di Via Francesca (a nord della S.P.235);
- Asilo-convento madri canossiane di Via Arnaldo da Brescia;
- Plessi scolastici di Largo Ciano-Via XX settembre-Via Mazzini-Via Baracca;
- Centro scolastico polivalente di Via Milano;
- Zona residenziale a sud-ovest del centro urbano di Orzinuovi delimitata a sud dal perimetro del centro urbano, a nord da Viale Isonzo e Via De Manera e a est dalla fascia di tutela di Via Verolanuova;
- Zona residenziale a sud-est del centro urbano di Orzinuovi delimitata a sud dal perimetro del centro urbano, a nord da Viale Bainsizza e dalla fascia di tutela di Via Lonato e a ovest dalla fascia di tutela di Via Verolanuova;
- Zona residenziale del centro urbano di Orzinuovi costituita dai nuclei abitati lungo Via Alberti, Via Trento, Via del Maglio, Via Pavoni, Via Mor, Via Modiglioni, Via Magola, Via Marenzo, Via Zammarchi, Via Ponchielli;
- Zona residenziale a ovest del centro urbano di Orzinuovi delimitata a nord dal perimetro del centro urbano, a sud da Via Internazionale e dalla fascia di tutela di Via Veneto-Viale Montenero;
- Zona residenziale a nord-ovest del centro urbano di Orzinuovi costituita dagli ambiti a destinazione residenziale prossimi a Via Aguzzano-Via Meucci oltre che la zona residenziale lungo Via Aguzzano (tra le Vie Giani, Accetti, Savoldo, Ungaretti, Deledda, Bracesco, Pirandello) e lungo Via Foppa (tra le Vie Romanino, Sortella, Moretto, Ferraroli, Carabello);
- Centri urbani delle frazioni di Barco, Coniolo, Pudiano, Ovanengo.

6.2.3. *Classe III - aree di tipo misto*

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali e aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Per tali aree i valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 sono:

TEMPI DI RIFERIMENTO	VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq dB(A)	VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE Leq dB(A)	VALORI DI QUALITÀ Leq dB(A)
Diurno (06.00÷22.00)	55	60	57
Notturmo (22.00÷06.00)	45	50	47

In relazione alla definizione indicata dalla normativa vigente ai fini dell'attribuzione della classe III al territorio comunale, si osserva che la maggior parte del territorio è stato ricompreso

in tale classe.

Per ogni approfondimento di dettaglio in merito all'attribuzione di classe alle singole zone si rimanda alla cartografia d'azzonamento.

Come si può osservare dagli elaborati grafici, in aderenza a quanto previsto dalla definizione ufficiale, è stato classificato in classe III tutto il territorio rurale *“interessato da attività che impiegano macchine operatrici da identificarsi con le aree coltivate e con quelle interessate dall'attività di insediamenti zootecnici”* (ad esclusione di casi eccezionali quali fasce di tutela relative alle strade ad intenso traffico e alle aree confinanti con zone artigianali/industriali), tutte le aree urbanizzate caratterizzate da una media densità di popolazione (una parte significativa del nucleo abitato del centro di Orzinuovi) o prossime alle vie di comunicazione di attraversamento.

Come specificato dalla DGR VII/9776/2002 si è inoltre provveduto a classificare in classe III i centri sportivi (con le relative pertinenze).

In proposito, si ribadisce che la classificazione è stata attuata compatibilmente con il necessario adeguamento di confini di zona, vincolato in particolare da eventuali fasce di tutela verso le zone di classe superiore (classe IV), da imporre nei confronti delle vie di comunicazione o delle aree artigianali ed industriali. In taluni casi è stata proprio la presenza di tali fasce di tutela che non ha consentito l'attribuzione della classe III o II ad ulteriori porzioni di territorio, nonostante le caratteristiche proprie delle zone individuate potessero far presupporre inizialmente tale classificazione.

6.2.4. Classe IV - aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Per tali aree i valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 sono:

TEMPI DI RIFERIMENTO	VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq dB(A)	VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE Leq dB(A)	VALORI DI QUALITÀ Leq dB(A)
Diurno (06.00÷22.00)	60	65	62
Notturmo (22.00÷06.00)	50	55	52

Si è confermata la classe IV al territorio comunale circostante le principali vie di comunicazione oltre che gli ambiti caratterizzati dalla presenza di aree industriali-artigianali esistenti e di completamento non classificate in classe V.

In base a ciò si è mantenuta la classe IV alle seguenti zone:

- area costituita dalla sede stradale e dalle rispettive fasce di territorio ad essa prospicienti, facente capo all'arteria a maggior traffico veicolare - S.P. 235-668;

- area della sede del nuovo tracciato della SP 235 e della tangenziale di collegamento fra la SP 235/688 e la strada per Borgo San Giacomo;
- Aree industriali-artigianali esistenti/di completamento localizzate in prossimità di Viale Adua e Via Francesca nei loro tratti interni al centro abitato;
- Area industriale-artigianale localizzata tra Via Milano e Via De Manera;
- Altre aree industriali-artigianali localizzate in prossimità di Via Milano
- Aree artigianali-produttive a nord dell'abitato della frazione di Coniolo;
- Aree circostanti le zone classificate in classe V.

6.2.5. Classe V - aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Per tali aree i valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 sono:

TEMPI DI RIFERIMENTO	VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq dB(A)	VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE Leq dB(A)	VALORI DI QUALITÀ Leq dB(A)
Diurno (06.00÷22.00)	65	70	67
Notturno (22.00÷06.00)	55	60	57

Si è attribuita la classe V alla zona industriale-produttiva lungo Viale Adua.

6.2.6. Classe VI - aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Per tali aree i valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 sono:

TEMPI DI RIFERIMENTO	VALORI LIMITE DI EMISSIONE Leq dB(A)	VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE Leq dB(A)	VALORI DI QUALITÀ Leq dB(A)
Diurno (06.00÷22.00)	65	70	70
Notturno (22.00÷06.00)	65	70	70

Nell'ambito della presente zonizzazione non si sono individuate zone aventi caratteristiche tali da suggerire l'attribuzione di tale classe al territorio corrispondente.

6.3. AREE CARATTERIZZATE DA “SALTO DI CLASSE”

I criteri generali di zonizzazione già contenuti nella L. R. n. 13 del 2001 e successivamente ripresi dalla DGR VII/9776/2002 indicano chiaramente la necessità di minimizzare il contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB (i cosiddetti “salti di classe”). Nella parte generale dei criteri tecnici adottati dalla Regione Lombardia il 12.07.2002 viene precisato che:

- può essere individuato un salto di più di una classe tra zone confinanti qualora vi siano discontinuità morfologiche o presenza di schermi acustici che producono un adeguato decadimento dei livelli sonori;
- qualora, pur in assenza di discontinuità morfologiche del territorio, venga invece utilizzata la deroga, già prevista dalla legge 447/95, articolo 4, comma 1, lettera a) e specificata nell'articolo 2, comma 3, lettera c) della l.r. n. 13/2001, e cioè vengono poste a contatto aree i cui valori limite si discostano di 10 dB, nella relazione che accompagna la classificazione stessa si deve evidenziare l'utilizzo di tale deroga e si devono fornire le motivazioni.

Anche nella presente zonizzazione acustica, uno dei criteri generali adottati prevedeva la massima limitazione dei “salti di classe” tra zone contigue.

Nella classificazione acustica non sono presenti aree per le quali non sia stato rispettato il criterio di non porre a contatto zone che differiscono per più di 5 dB.

6.4. ADOZIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA

L'art.3 della L.R. 10 agosto n.13 definisce nel dettaglio le procedure di approvazione della classificazione acustica del territorio comunale:

1. Il Comune adotta con deliberazione la classificazione acustica del territorio e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Il Comune dispone la pubblicazione della classificazione acustica adottata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi a partire dalla data dell'annuncio;

2. Contestualmente al deposito all'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro sessanta giorni dalla relativa richiesta; nel caso di infruttuosa scadenza di tale termine i pareri si intendono resi in senso favorevole. In caso di conflitto tra comuni derivante dal contatto diretto di aree i cui valori limite si discostino in misura superiore a 5 dB si procede ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

3. Entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.

4. Il Comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.

5. Qualora prima dell'approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla classificazione acustica adottata si applicano i commi 1, 2 e 3.

6. Entro trenta giorni dall'approvazione della classificazione acustica il Comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

7. I comuni dotati di classificazione acustica alla data di pubblicazione del provvedimento regionale di cui all'articolo 2, comma 3 adeguano la classificazione medesima ai criteri definiti con il suddetto provvedimento entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

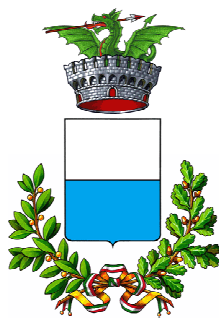
8. Nel caso in cui la classificazione acustica del territorio venga eseguita contestualmente ad una variante generale del piano regolatore generale o al suo adeguamento a quanto prescritto dalla L.R. n. 1/2000, le procedure di approvazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali.

Qualora, a seguito della zonizzazione acustica del territorio, si rendessero opportune o necessarie modifiche alla vigente strumentazione urbanistica comunale, l'Amministrazione Comunale dovrebbe procedere a varianti degli strumenti pianificatori generali rispettando la legislazione vigente in materia. Si precisa però che l'approvazione della zonizzazione acustica non comporta alcuna conseguenza diretta sugli atti di pianificazione urbanistica comunale.

I rapporti tra la classificazione acustica e la pianificazione urbanistica sono indicati all'art.4 della L.R. n. 13/2001:

1. Il Comune assicura il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già adottati entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 3, anche con l'eventuale adozione, ove necessario, di piani di risanamento acustico idonei a realizzare le condizioni previste per le destinazioni di zona vigenti.

2. Nel caso in cui il Comune provveda all'adozione del piano regolatore generale, di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, ne assicura, entro dodici mesi dall'adozione, la coerenza con la classificazione acustica in vigore.



Comune di
Orzinuovi
PROVINCIA DI BRESCIA

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO I

- SCHEDE OGGETTO DELLE VARIANTI PARZIALI -

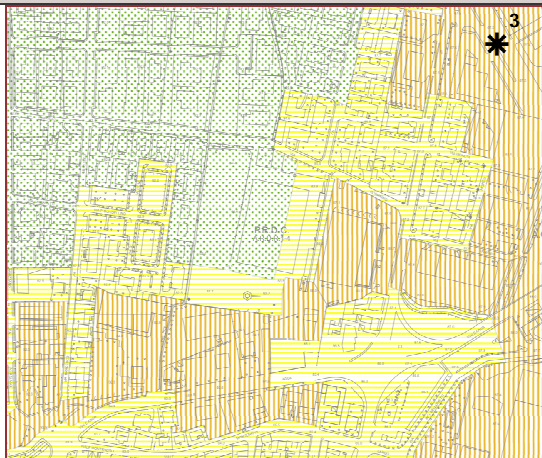
REV 00: SETTEMBRE 2013



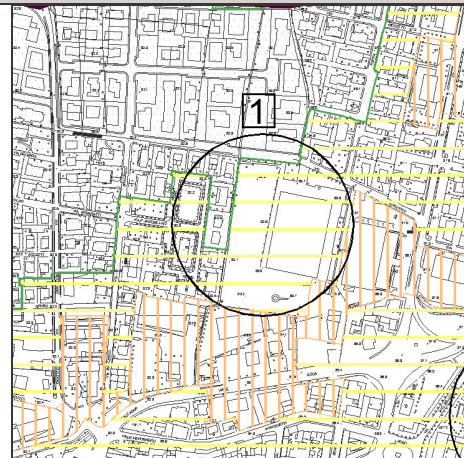
PROFESSIONE **AMBIENTE**
STUDIO ASSOCIATO

Uffici: Via S.A. Morcelli, 2 - 25123 Brescia
Tel +39.030.3533699 - Fax +39.030.3649731
e-mail: info@professioneambiente.it

SCHEDA: VARIANTE 1



zonizzazione ante variante parziale



zonizzazione post variante parziale

CLASSE	DESCRIZIONE	VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dB(A))		VALORI LIMITE DI RUMORE (dB(A))	
		GIORNO	NOTTURNO	GIORNO	NOTTURNO
CLASSE I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35	50	40
CLASSE II	AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	50	40	55	45
CLASSE III	AREE DI TIPO MISTO	55	45	60	50
CLASSE IV	AREE DI INTENSA ATTIVITÀ URBANA	60	50	65	55
CLASSE V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55	70	60
CLASSE VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	55	70	70

- Limite del centro abitato consolidato
 Fascia A di pertinenza stradale: 100 m (D.P.R. n. 142/04)
 Fascia B di pertinenza stradale: 150 m (D.P.R. n. 142/04)

legenda

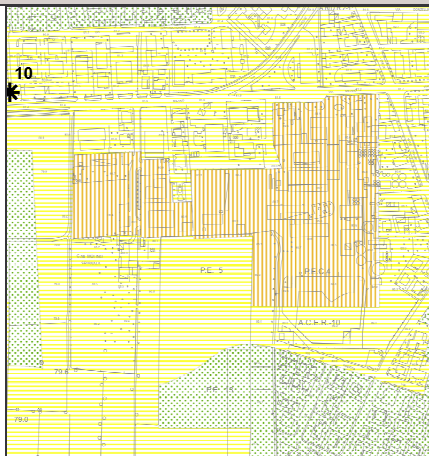
Descrizione degli aspetti oggetto di aggiornamento:

L'aggiornamento n. 1 riguarda la zona (ex A.R.D.R. 1-4) a nord del capoluogo, lungo via Pirandello, la cui trasformazione residenziale era già prevista e recepita dagli strumenti urbanistici precedenti (PRG-PGT). L'area, parzialmente realizzata, è limitrofa, lungo i confini est e sud, a zone commerciali molto frequentate (numerosi supermercati e discount alimentari, bar, locali) e piccole attività artigianali. La classe II caratteristica della zona residenziale a nord della lottizzazione include attualmente la porzione più ad ovest della stessa, mentre per la porzione confinante con le aree commerciali in classe IV, è prevista una fascia cuscinetto in classe III.

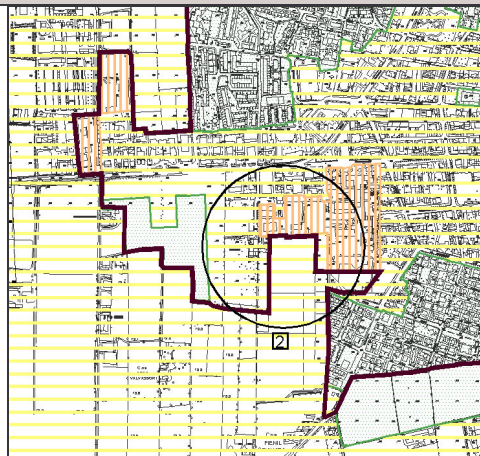
Si ritiene migliorativo ampliare la fascia di separazione fra la classe II delle residenze e la IV delle attività, restringendo la classe II e limitandola ai lotti già edificati sul confine ovest del ex A.R.D.R. 1-4.

La riattribuzione oggetto di variante parziale prevede la classe III rispetto alla classe II originaria.

SCHEDA: VARIANTE 2



zonizzazione ante variante parziale



zonizzazione post variante parziale

CLASSE	DESCRIZIONE	VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dB(A))		VALORI LIMITE DI RUMORE (dB(A))	
		GIORNO	NOTTURNO	GIORNO	NOTTURNO
CLASSE I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35	50	40
CLASSE II	AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	50	40	55	45
CLASSE III	AREE DI TIPO MISTO	55	45	60	50
CLASSE IV	AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA	60	50	65	55
CLASSE V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55	70	60
CLASSE VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65	70	70

- Limite del centro abitato consolidato
 Fascia A di pertinenza stradale: 100 m (D.P.R. n. 142/04)
 Fascia B di pertinenza stradale: 150 m (D.P.R. n. 142/04)

legenda

Descrizione degli aspetti oggetto di aggiornamento:

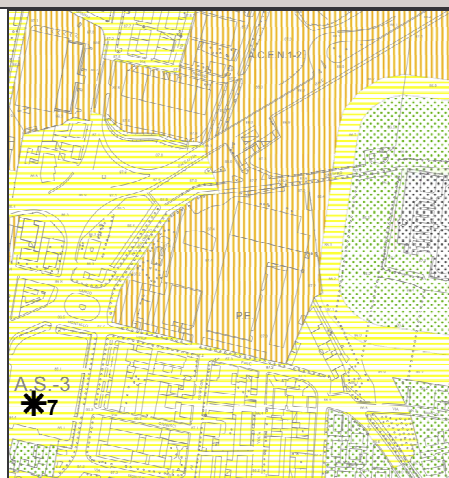
La Variante Generale al PGT, di cui il presente piano rappresenta l'aggiornamento coordinato, prevede la rinuncia alla realizzazione degli ambiti residenziali e produttivi a sud del sito produttivo lungo Via Milano (ex Igor).

Le precedenti zonizzazioni acustiche (2006 e 2008) avevano provveduto a inserire le aree produttive in classe IV e i terreni a sud, con destinazione residenziale, in classe II e III.

A seguito delle decisioni pianificatorie relative a quest'area, si è provveduto a limitare la classe IV ai siti produttivi esistenti e la classe II alle zone residenziali consolidate, in modo da riclassificare tutti i terreni esclusi dall'urbanizzazione in classe III, compatibile con le future destinazioni agricole.

La riattribuzione oggetto di variante parziale prevede la classe III rispetto alla classe IV e II originarie.

SCHEDA: VARIANTE 3



zonizzazione ante variante parziale

zonizzazione post variante parziale

CLASSE	DESCRIZIONE	VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dB(A))	VALORI LIMITE DI RUMORE (dB(A))		VALORI LIMITE DI RUMORE (dB(A))	
			GIORNO	NOTTURNO	GIORNO	NOTTURNO
CLASSE I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35	50	40	
CLASSE II	AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	50	40	55	45	
CLASSE III	AREE DI TIPO MISTO	55	45	60	50	
CLASSE IV	AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA	60	50	65	55	
CLASSE V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55	70	60	
CLASSE VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65	70	70	

- Limite del centro abitato consolidato
- Fascia A di pertinenza stradale: 100 m (D.P.R. n. 142/04)
- Fascia B di pertinenza stradale: 150 m (D.P.R. n. 142/04)

legenda

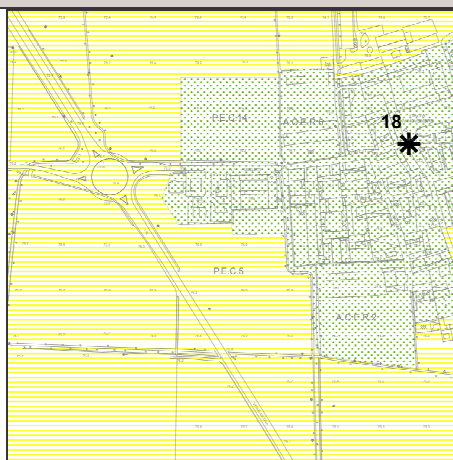
Descrizione degli aspetti oggetto di aggiornamento:

La Variante Generale al PGT, di cui il presente piano rappresenta l'aggiornamento coordinato, prevede il cambio di destinazione dell'ambito A.S. 5 da produttivo-commerciale a area destinata ad un Parco Scientifico Tecnologico.

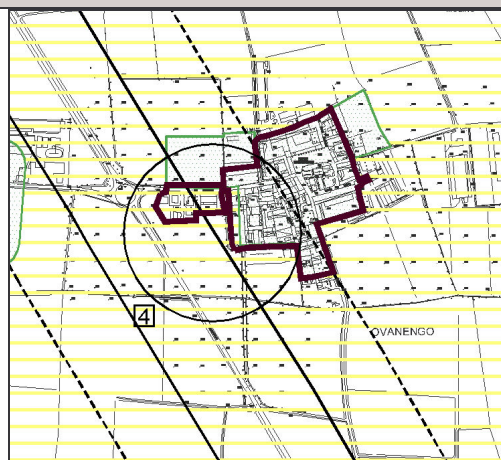
Si ritiene che, per le caratteristiche richieste al Parco Scientifico Tecnologico, così come presentato nel Documento di Piano della Variante Generale di PGT, la classe IV attualmente assegnata all'area possa essere ridimensionata, prevedendo per il sito dell'ambito A.S.5 una classe III, limitando così la classe IV alle aree commerciali a nord del Viale del Cimitero.

La riattribuzione oggetto di variante parziale prevede la classe III rispetto alla classe IV originaria.

SCHEDA: VARIANTE 4



zonizzazione ante variante parziale



zonizzazione post variante parziale

CLASSE	DESCRIZIONE	VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dB(A))		VALORI LIMITE DI RUMORE (dB(A))	
		GIORNO	NOTTURNO	GIORNO	NOTTURNO
CLASSE I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35	50	40
CLASSE II	AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	50	40	55	45
CLASSE III	AREE DI TIPO MISTO	55	45	60	50
CLASSE IV	AREE DI INTERA ATTIVITA' URBANA	60	50	65	55
CLASSE V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55	70	60
CLASSE VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	55	70	60

- Limite del centro abitato consolidato
 Fascia A di pertinenza stradale: 100 m (D.P.R. n. 142/04)
 Fascia B di pertinenza stradale: 150 m (D.P.R. n. 142/04)

legenda

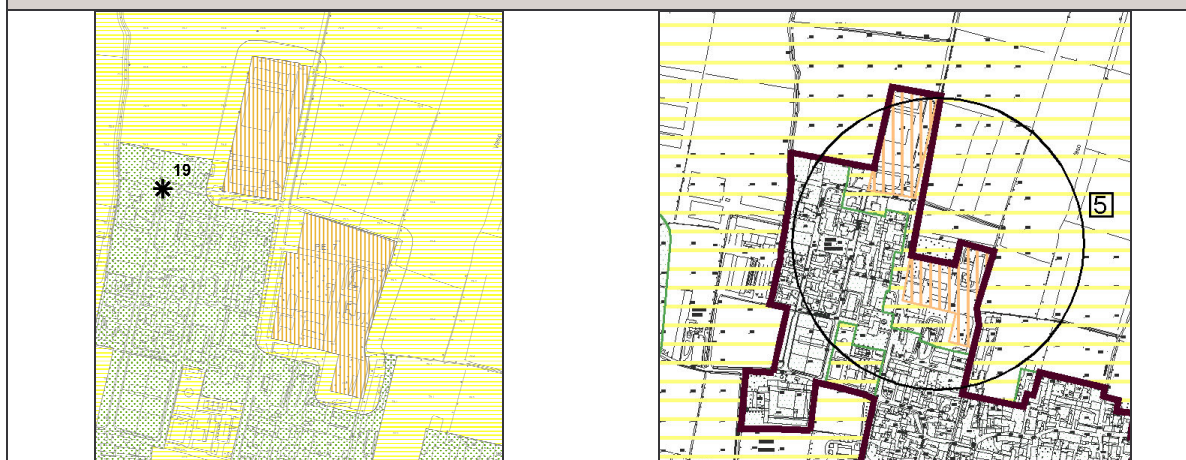
Descrizione degli aspetti oggetto di aggiornamento:

La Variante Generale al PGT, di cui il presente piano rappresenta l'aggiornamento coordinato, prevede la realizzazione dell'ambito A.S. 7 nella frazione di Ovanengo. L'ambito avrà una destinazione mista – residenziale, produttivo, commerciale – e si localizza in aderenza alla S.P. 11 per Borgo San Giacomo e confinante con le aree residenziali del piccolo centro abitato di Ovanengo.

Fattori quali la destinazione prevista per il nuovo ambito strategico e la vicinanza con i quartieri residenziali, esistenti e di progetto, introducono la necessità di ridurre la classe II dell'abitato, ampliando la classe III alle aree adiacenti ai perimetri est e nord dell'ambito A.S. 7.

La riattribuzione oggetto di variante parziale prevede la classe III rispetto alla classe II originaria.

SCHEDA: VARIANTE 5



zonizzazione ante variante parziale

zonizzazione post variante parziale

CLASSE	DESCRIZIONE	VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dB(A))		VALORI LIMITE DI RUMORE (dB(A))	
		GIORNO	NOTTE	GIORNO	NOTTE
CLASSE I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35	50	40
CLASSE II	AREE DESTINATE AD USO PREVALentemente RESIDENZIALE	50	40	55	45
CLASSE III	AREE DI TIPO MISTO	55	45	60	50
CLASSE IV	AREE DI INTENSA ATTIVITA' URBANA	60	50	65	55
CLASSE V	AREE PREVALentemente INDUSTRIALI	65	55	70	60
CLASSE VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	60	70	70

- Limite del centro abitato consolidato
 Fascia A di pertinenza stradale: 100 m (D.P.R. n. 142/04)
 Fascia B di pertinenza stradale: 150 m (D.P.R. n. 142/04)

legenda

Descrizione degli aspetti oggetto di aggiornamento:

L'aggiornamento 2008 della zonizzazione acustica ha introdotto la classe IV, in sostituzione della III originaria, per due piccole aree produttive nella frazione di Coniolo prevedendo, inoltre, una fascia cuscinetto di 30 metri a separazione della classe II delle limitrofe aree esclusivamente residenziali. La classe IV è stata estesa al P.E. 7, che prevede una nuova lottizzazione residenziale.

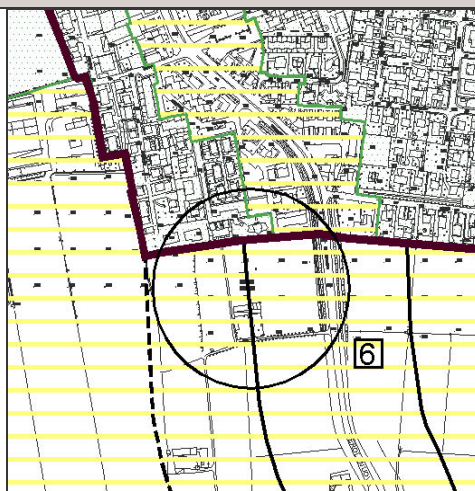
Nel presente aggiornamento si è provveduto a ridurre la classe IV al solo sito artigianale-produttivo, riassegnando la classe III al P.E. 7 a destinazione residenziale. Si è provveduto inoltre ad ampliare la fascia cuscinetto in classe III in corrispondenza dei siti artigianali, arretrando la classe II da Via Mameli, come risulta attualmente, ai confini interni delle abitazioni che su tale via si affacciano. Ad est del sito produttivo era previsto dagli strumenti urbanistici precedenti l'A.C.E.R. 13 a destinazione residenziale sul cui sito era stata estesa la classe II. La Variante Generale 2013 non riconferma tale previsione e di conseguenza il presente aggiornamento ripristina la classe III all'area localizzata in aderenza al sito produttivo.

La riattribuzione oggetto di variante parziale prevede la classe III rispetto alla classe II originaria.

SCHEDA: VARIANTE 6



zonizzazione ante variante parziale



zonizzazione post variante parziale

CLASSE	DESCRIZIONE	VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dB(A))		VALORI LIMITE DI RUMORE (dB(A))	
		GIORNO	NOTTURNO	GIORNO	NOTTURNO
CLASSE I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35	50	40
CLASSE II	AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	50	40	55	45
CLASSE III	AREE DI TIPO MISTO	55	45	60	50
CLASSE IV	AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA	60	50	65	55
CLASSE V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55	70	60
CLASSE VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	55	70	70

- Limite del centro abitato consolidato
- Fascia A di pertinenza stradale: 100 m (D.P.R. n. 142/04)
- Fascia B di pertinenza stradale: 150 m (D.P.R. n. 142/04)

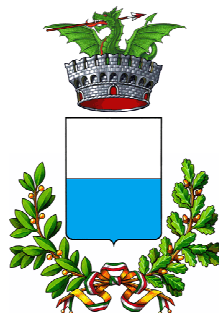
legenda

Descrizione degli aspetti oggetto di aggiornamento:

I precedenti strumenti urbanistici prevedevano un ampliamento residenziale localizzato a sud del capoluogo, in località Cascina Moglie e identificato con A.R. 9 (ex ACER 9). La Variante Generale al PGT 2013, rinuncia all'urbanizzazione di tale area, non ancora realizzata, restituendole la destinazione agricola.

Per questo motivo il presente aggiornamento 2008 della zonizzazione acustica ha ridotto la classe II che era stata estesa all'area prevista per l'A.R. 9 limitandola al perimetro delle zone residenziali consolidate. Sulla superficie dell'ex ambito è stata quindi ampliata la classe III più consona alla futura destinazione agricola.

La riattribuzione oggetto di variante parziale prevede la classe III rispetto alla classe II originaria.



Comune di
Orzinuovi
PROVINCIA DI BRESCIA

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO II

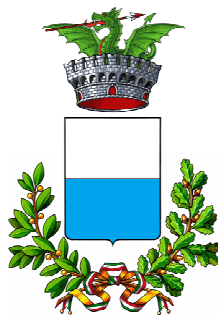
- ESTRATTO DDP DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT:
INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI OGGETTO DI VARIANTE -

REV 00: SETTEMBRE 2013



PROFESSIONE **AMBIENTE**
STUDIO ASSOCIATO

Uffici: Via S.A. Morcelli, 2 - 25123 Brescia
Tel +39.030.3533699 - Fax +39.030.3649731
e-mail: info@professioneambiente.it



Comune di
Orzinuovi
PROVINCIA DI BRESCIA

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO III
- DECRETO DI RICONOSCIMENTO REGIONALE -

REV 00: SETTEMBRE 2013



PROFESSIONE AMBIENTE
STUDIO ASSOCIATO

Uffici: Via S.A. Morcelli, 2 - 25123 Brescia
Tel +39.030.3533699 - Fax +39.030.3649731
e-mail: info@professioneambiente.it



Regione Lombardia

SI EMESSA SENZA BOLLO PER
GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

DECRETO N° 518

Del 20/01/2006

Identificativo Atto n. 44

DIREZIONE GENERALE QUALITA' DELL'AMBIENTE

Oggetto LEGGE 447/95, ART. 2, COMMI 6 E 7. RICONOSCIMENTO, NEI CONFRONTI DEL SIG. BELLINI ROBERTO, DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI "TECNICO COMPETENTE" NEL CAMPO DELL'ACUSTICA AMBIENTALE.

L'atto si compone di 3 pagine
di cui 1 pagine di allegati,
parte integrante.

Regione Lombardia 3
La presente copia, composta di n.
fogli, è conforme all'originale depositata
agli atti della Direzione Generale.
Milano, 24-01-06
IL DIRIGENTE
X [firma]



Regione Lombardia

**IL DIRIGENTE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
PROGRAMMAZIONE E PROGETTI SPECIALI DI PROTEZIONE AMBIENTALE**

VISTI:

- l'articolo 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pubblicata sulla G.U. 30 ottobre 1995, S.O. alla G.U. n. 254, Serie Generale;
- il d.p.c.m. 31 marzo 1998: "Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", pubblicato sulla G.U. 26 maggio 1998, serie generale n. 120;
- la d.g.r. 9 febbraio 1996, n. 8945, modificata con d.g.r. 12 novembre 1998, n. 39551, avente per oggetto: "Modalità di presentazione delle domande per svolgere l'attività di tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale";
- la d.g.r. 17 maggio 1996, n. 13195, modificata con d.g.r. 21 marzo 1997, n. 26420, avente per oggetto: "Procedure relative alla valutazione delle domande presentate per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale";
- il d.p.g.r. 19 giugno 1996, n. 3004, da ultimo modificato col decreto del Direttore Generale Qualità dell'Ambiente 24 aprile 2002, n. 7429, concernente la nomina dei componenti della Commissione istituita con d.g.r. 17 maggio 1996 n. 13195, preposta all'esame delle domande per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica;

VISTO il contenuto del verbale relativo alla seduta del 22 aprile 1997 della Commissione sopra citata, ove vengono riportati i criteri e le modalità in base ai quali la stessa Commissione procede all'esame ed alla valutazione delle domande presentate dai soggetti interessati ad ottenere il riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" in acustica ambientale;

VISTO altresì il contenuto del verbale relativo alla seduta del 30 marzo 1999 ove i suddetti criteri e modalità di valutazione risultano parzialmente rivisti, in particolare perfezionati nella parte relativa alla descrizione delle singole attività e all'attribuzione dei punteggi;

VISTO inoltre il contenuto del verbale relativo alla seduta del 16 dicembre 1999 ove, a seguito dell'emanazione del DPCM 16 aprile 1999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi", i criteri sopra citati sono stati integrati con l'inserimento di una nuova attività nell'elenco di quelle ritenute utili ai fini della valutazione delle domande;

Regione Lombardia
La presente copia, è conforme all'originale
depositata agli atti di questa Direzione
Generale.
Milano, 24-01-06
IL DIRIGENTE
x



Regione Lombardia

VISTA la seguente documentazione agli atti dell'Unità Organizzativa Programmazione e Progetti Speciali di Protezione Ambientale:

1. istanza e relativa documentazione presentata dal Sig. BELLINI ROBERTO, nato a Brescia (BS) il 31 maggio 1976, pervenuta alla Direzione Generale Qualità dell'Ambiente in data 01 luglio 2005, prot. n. 20412;

DATO ATTO che nella seduta del 13 dicembre 2005 la suddetta Commissione esaminatrice, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla competente Struttura regionale, relativa alla domanda in oggetto, ha ritenuto, in applicazione delle disposizioni e dei criteri sopra citati:

- che l'istante sia in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2, commi 6 e 7 della Legge n. 447/95;
- di proporre pertanto al Dirigente dell'Unità Organizzativa Programmazione e Progetti Speciali di Protezione Ambientale l'adozione, rispetto alla richiamata domanda, del relativo decreto di riconoscimento della figura professionale di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale;

VISTA la Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 16 "Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della Giunta Regionale" ed in particolare l'art. 1, comma 2, della medesima legge che indica le finalità dalla stessa perseguite, tra cui quella di distinguere le responsabilità ed i poteri degli organi di governo da quelli propri della dirigenza, come specificati nei successivi articoli 2, 3 e 4;

VISTI, in particolare, l'art. 17 della suddetta legge, che individua le competenze e i poteri dei direttori generali e il combinato degli artt. 3 e 18 della legge medesima, che individua le competenze e i poteri della dirigenza;

RICHIAMATE la d.G.R. 18/5/2005, n. 2 "I Provvedimento organizzativo – VIII Legislatura", nonché le successive deliberazioni riguardanti l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90, che contro il presente atto può essere presentato ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di comunicazione;

Regione Lombardia
La presente copia, è conforme all'originale
depositata agli atti di questa Direzione
Generale, 24-01-06
Milano, "il Dirigente"



Regione Lombardia

DECRETA

1. di riconoscere, nei confronti del Sig. BELLINI ROBERTO, nato a Brescia (BS) il 31 maggio 1976, la figura di "tecnico competente" nel campo dell'acustica ambientale;
2. di comunicare il presente decreto al soggetto interessato.

**Il Dirigente dell'Unità Organizzativa
Programmazione e Progetti Speciali di Protezione Ambientale
(Dott. Giuseppe Rotondaro)**

Regione Lombardia

La presente copia è conforme all'originale
depositata agli atti di questa Direzione
Generale.

Milano, 24-01-06

IL DIRIGENTE

X